

Autour de la notion de *sacer*

sous la direction de THIBAUD LANFRANCHI



AUTOUR DE LA NOTION DE SACER

Thibaud Lanfranchi (dir.)

Collection de l'École française de Rome

- **Editore** : Publications de l'École française de Rome
- **Collana** : Collection de l'École française de Rome | 541
- **Luogo di pubblicazione** : Rome
- **Anno di pubblicazione** : 2017
- **Publicato su OpenEdition Books** : 18 juillet 2017
- **EAN (edizione cartacea)** : 9782728312887
- **EAN digitale** : 9782728312894
- **DOI** : 10.4000/books.efr.3374

INDICE DEI CONTENUTI

Thibaud Lanfranchi

Introduction

Danièle Dehouve

Chapitre 1. Sacer et sacré. Notion *emic* et catégorie anthropologique

Tabou, sacré, *sacer* : l'invention de la double articulation

Le tabou

Le sacré

Le *sacer*

La révolution structuraliste : le « tout symbolique » contre le sacré

2.1. Claude Lévi-Strauss

2.2. Les successeurs

2.3. Les critiques du « tout symbolique »

3. Le sacré comme rouage social

3.1. R. Girard

3.2. G. Agamben

Conclusion

Valentina Belfiore

Chapitre 2. La nozione di *sacer* in etrusco : dai riti del *liber linteus* a ritroso

Premessa

Sacer sanctus religiosus

*Sacni, sacni[s]a, *sacnica*

La radice *tuθ-

Etera : uso e accezioni

Aisia e *sacer*

Conclusioni provvisorie

Le figure preposte al sacro

Emmanuel Dupraz

Chapitre 3. Les correspondants de *sacer* dans les Tables Eugubines

Giovanna Rocca

Chapitre 4

Sacer nelle iscrizioni umbre

1. Lamine di Colfiorito

2. Cippo da Foligno

3. Arula da Assisi

4. Lastra da Assisi

Olivier de Cazanove

Chapitre 5. Le sacré en partage. Sakaraklúm, temple ou sanctuaire sur le cippe d'Abella ?

Appendice

par Emmanuel Dupraz

Elena Tassi Scandone

Chapitre 6. *Sacer* e *sanctus* : quali rapporti ?

1. Premessa

2. Il concetto di *sanctus* attraverso i secoli

2.1. *Sanctus* come *inauquratus*

2.2. *Sanctus* come *munitus*

2.3. *Sanctus* come *quod sine poena uiolari non potest*

3. I rapporti tra *sacer* e *sanctus*

3.1. *Sacer, sanctus* e *religiosus* nel *De uerborum quae ad ius ciuile pertinent significatione* di Elio Gallo

3.2. *Sacer, sanctus* e *religiosus* nei *decreta* della giurisprudenza pontificale e nel pensiero di Trebazio Testa e Servio Sulpicio Rufo

4. *Sacer* e *sanctus*. Alcune indicazioni di metodo

Roberto Fiori

Chapitre 7. La condizione di *homo sacer* e la struttura sociale di Roma arcaica

1. Premessa

2. La teoria della *sacratio* come *sacrificium* e il relativo dovere di uccisione del colpevole

3. L'*homo sacer* e la punizione degli dèi

3.1. La dottrina dell'Ottocento e la sua riproposizione

3.3. *Impietas* ed *exsecratio*

3.3. *Ius diuinum* e *ius humanum*

3.4. La punizione divina

3.5. Conclusioni

4. *Sacratio* proscrittiva, *sacratio* non proscrittiva e altre forme sanzionatorie di limitazione giuridica e sociale

4.1. La *sacratio* come pena « non sacrale »

4.2. La *sacratio* come proscrizione

4.3. La *sacratio* non proscrittiva e altre condizioni a essa vicine

4.4. Altre forme di *status* giuridico limitato in età arcaica

4.5. Il problema della genesi

Yann Berthelet

Chapitre 8. *Homo sacer, consecratio et destinatio dis*

Audrey Bertrand

Conclusion

Que comparer ?

Linguistique, histoire et archéologie : l'importance des rituels

Sacré et société

Bibliographie

I – Sources et recueil d'inscriptions

A – Textes littéraires

B – Recueils d'inscriptions

II – Usuels

III – Littérature secondaire

-

3.1. La dottrina dell'Ottocento e la sua riproposizione

3.3. *Impietas ed exsecratio*

3.3. *Ius diuinum e ius humanum*

3.4. La punizione divina

3.5. Conclusioni

4. *Sacratio* proscrittiva, *sacratio* non proscrittiva e altre forme sanzionatorie di limitazione giuridica e sociale

4.1. La *sacratio* come pena « non sacrale »

4.2. La *sacratio* come proscrizione

4.3. La *sacratio* non proscrittiva e altre condizioni a essa vicine

4.4. Altre forme di *status* giuridico limitato in età arcaica

4.5. Il problema della genesi

Yann Berthelet

Chapitre 8. *Homo sacer, consecratio et destinatio dis*

Audrey Bertrand

Conclusion

Que comparer ?

Linguistique, histoire et archéologie : l'importance des rituels

Sacré et société

Bibliographie

I – Sources et recueil d'inscriptions

A – Textes littéraires

B – Recueils d'inscriptions

II – Usuels

III – Littérature secondaire

-

1. Premessa

- 1 Il tema dei rapporti tra *sacer* e *sanctus* risulta quanto mai complesso, in ragione, da un lato, dell'antichità di tali concetti, assai difficile da indagare con le fonti a nostra disposizione, e, dall'altro, della profonda trasformazione che entrambi hanno subito nel corso dei secoli¹.
- 2 Nelle pagine che seguiranno ci si soffermerà pertanto solo su alcuni aspetti, sino ad ora non adeguatamente indagati, che forniscono, ad avviso di chi scrive, elementi interessanti per cogliere non solo l'ampiezza concettuale di queste due categorie, ma anche la straordinaria capacità della giurisprudenza romana di enucleare sempre nuove *significationes* per adattare gli antichi istituti alle nuove esigenze che vengono ad affermarsi all'interno di una realtà economica e sociale in rapido sviluppo.
- 3 Il campo di indagine privilegiato sarà pertanto quello del diritto romano e la ricerca muoverà dalla nozione di *sanctus*, non solo perché quest'ultima appare di più difficile definizione, già agli occhi degli antichi², rispetto a quella di *sacer*, ma soprattutto perché, come mi pare ben documentato dalle fonti, ogni tentativo di delineare quali potessero essere i rapporti tra *sacer* e *sanctus* deve necessariamente muovere dal *sanctus* per giungere al *sacer* e non viceversa³. Questo contributo, come del resto emerge anche dal titolo, non ha alcuna pretesa di essere esaustivo, perchè – lo dice bene T. Lanfranchi nell'introduzione – si tratta di un tema così vasto e complesso da richiedere una trattazione dedicata.
- 4 Per chiarezza espositiva, ho ritenuto di suddividere il mio intervento in tre parti : la prima dedicata al concetto di *sanctus* e alla sua evoluzione nel corso dei secoli ; la seconda al tema dei rapporti tra *sacer* e *sanctus*, con particolare riferimento al periodo storico compreso tra il II secolo a.C. e il I secolo d.C. cui si data la maggior parte della

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

2.1. *Sanctus come inauguratus*

5 In origine *sanctus* è tutto ciò che ha ottenuto l'*augurium* divino⁴.

6 Sotto questo profilo mi pare di particolare importanza un passo tratto dal primo libro dei *Fasti* di Ovidio. Scrive il poeta augusteo :

*Sancta uocant augusta patres, augusta uocantur templa
sacerdotum rite dicata manu : / huius et augurium
dependet origine uerbi / et quodcumque sua Iuppiter auget
ope*⁵.

I *patres* chiamano santo ciò che ha ottenuto l'*augurium*, e augusti (che hanno cioè ricevuto l'*augurium*) sono chiamati i templi inaugurati dai sacerdoti secondo il rito⁶. Anche l'*augurium* deriva in origine da questa parola, e anche tutto ciò che Giove accresce con la sua potenza.⁷

7 Nei *Fasti* *sanctum* appare strettamente correlato con l'*augurium*, secondo una definizione seguita anche da Paolo Diacono che alla voce *augustus* afferma : *locus sanctus ab avium gestu, id est quia ab avis significatus est, sic dictus*⁸. Parimenti, l'espressione *rite dicata manu* è formula tecnica per indicare l'azione rituale di definire lo spazio, che l'augure compie segnando con la mano i confini del *templum* e pronunciando le formule prescritte dal rito⁹. Come è stato giustamente rilevato, l'uso del termine *patres* induce a collocare « storicamente » il passo in età arcaica, verosimilmente in età regia, poiché, secondo la concorde testimonianza delle fonti, *patres* è il nome che identifica il senato monarchico¹⁰. Inoltre, il richiamo al sostantivo *augurium* rinvia alla sfera di competenza propria degli auguri, collegio sacerdotale composto sino al 300 a.C. da soli membri patrizi.

8 Il *templum* in senso tecnico è un luogo inaugurato, cioè una parte di territorio rispetto al quale è stata chiesta l'*augurium* divino¹¹. Il *templum* è consacrato al dio¹².

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

L'*Vrbs* gode pertanto di una duplice protezione : l'*augurium* di Giove e le mura, costruite nel luogo indicato dal dio¹⁴.

- 9 L'attendibilità della definizione ovidiana, che ricollega la *sanctitas* all'*augurium* di *Iuppiter*, trova una puntuale ed importante conferma nel rito di fondazione della città. Romolo, *optimus augur*, come lo definiscono unanimemente le fonti, avrebbe chiesto a Giove un duplice *augurium* : *si fas est eum esse regem ; si fas est eum solum Romae fuisse*¹⁵. L'*augurium* delle *duodecim aues*, definite non a caso anch'esse *sanctae*, secondo il poeta Ennio, che rappresenta la fonte più antica, avrebbe dunque una duplice valenza : riconoscere Romolo come primo re di Roma ; approvare il luogo prescelto per la fondazione della città¹⁶.
- 10 Ottenuto l'*augurium* favorevole di Giove, Romolo avrebbe fondato la città secondo il rito etrusco. Aggiogati ad un aratro dal vomere di bronzo, un toro ed una vacca, il *conditor* procedette a perimetrare, con un solco nel terreno, il luogo che le *aves addixissent*¹⁷. Questo rito di fondazione è echeggiato in Varrone, che scrive :

*Oppida condebant in Latium Etrusco ritu multi, id est iunctis bobus, tauro et uacca interiore, aratro circumagebant sulcum (hoc faciebant religionis causa die auspiciato), ut fossa et muro essent muniti. Terram unde exculpserant, fossa uocabant et introrsum iactam murum. Post ea qui fiebat orbis, urbis principium ; qui quod erat post murum, postmoerium dictum, eo usque auspicia urbana finiuntur. Cippi pomerii stant et circum Aricium et circ[o]rum Romam. Quare et oppida quae prius erant circumducta aratro ab orbe et uruo urb[is] es[t] ; ideo coloniae nostrae omnes in litteris antiquis scribuntur urbes, quod item conditae ut Roma ; et ideo coloniae et urbes conduntur, quod intra pomerium ponuntur*¹⁸.

- 11 Il solco è tracciato *religionis causa*, affinché la nuova città sia difesa da una fossa e da un *murus*. Spiega Varrone che il

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

- 12 La digressione varroniana sull'*Etruscus ritus* è strettamente funzionale anche a dar conto del significato di *oppidum*²¹. Secondo l'erudito, il termine deriverebbe da *ops*, potenza, perché esso è fortificato *opis causa*, come luogo in cui si possa vivere e dove i cittadini possano avere con sicurezza tutto ciò che è necessario. Parimenti, l'etimologia di *moenia* (mura) dovrebbe ricondursi alla circostanza per la quale gli antichi *muniebant* (fortificavano) le città (*oppida*) con opere di difesa²². Le parti che, per rendere più valide le fortificazioni (*quo moenitius esset*), venivano da loro sopraelevate con materiali di riempimento (*exaggerabant*) erano chiamate terrapieni (*aggeres*) e quella che conteneva il terrapieno si chiamava *moerus*²³. I punti dove lasciavano un passaggio nel *murus*, per cui potessero effettuare i trasporti (*portarent*), le chiamavano porte (*portae*)²⁴.
- 13 L'etimologia del termine *oppidum* riferitaci da Varrone – al di là del fatto che linguisticamente sia fondata²⁵ – è per noi interessante, perché ricollega la nascita della città ad un « aumento di potenza » : il solco, tracciato *religionis causa*, a delimitare l'area della futura *urbs* e le opere di fortificazione di questo solco-confine sono realizzate *opis causa*²⁶. L'aumento di potenza, cui fa riferimento anche Ovidio nel passo dei Fasti sopra ricordato, si realizza perché la divinità ha dato il suo consenso al luogo prescelto da *Romulus-augur*.
- 14 Servio, nel commentare il verso virgiliano *augusta ad moenia*, spiega che tale espressione significa che le mura sono state « consacrate » dall'augurio di Giove, *augurio consecrata*²⁷, e che il solco che dà origine alla fossa²⁸, circonda il luogo nel quale sorgerà la città : *ubi iura dicantur aut magistratus creentur*²⁹. E l'importanza del *sulcus primigenius* ai fini della fondazione della città è sottolineato anche da Catone³⁰, da Varrone³¹ e da Festo³², i quali affermano che le porte e i muri sono « definiti » dal solco

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

in corrispondenza dei luoghi destinati ad ospitare le porte, il vomere viene sollevato ed il solco volutamente interrotto.

16 Plutarco spiega che lo spazio lasciato libero dal solco continuo dell'aratro rende possibile creare un passaggio funzionale a far entrare ed uscire dalla città le cose necessarie, ma tuttavia impure³⁴ : è, ad esempio, il caso dei corpi dei defunti che non possono essere sepolti o incinerati all'interno dello spazio urbano³⁵.

17 Tale diversa condizione giuridica del *murus* rispetto alle *portae* è inscindibilmente legata al rito etrusco di fondazione, come emerge con evidenza dai *Libri Rituales*³⁶.

*Rituales nominantur Etruscorum libri, in quibus perscriptum est, quo ritu condantur urbes, arae, aedes sacrentur, qua sanctitate muri, quo iure portae, quomodo tribus, curiae, centuriae distribuuntur, exercitus constituent<ur>, ordinentur, ceteraque eiusmodi ad bellum ac pacem pertinentia*³⁷.

18 La *sanctitas* è propria esclusivamente del *murus*, mentre per le porte che si aprono nel circuito murario si menziona esplicitamente l'esistenza di uno *ius portae*. Tale diversità di condizione si conserva fino a tutto il I secolo a.C., come è possibile inferire da un testo di Cicerone tratto dal *De natura deorum*. Le parole sono pronunciate da Quinto Lucilio Balbo, in risposta all'accademico Cotta e al discorso di quest'ultimo contro la teologia stoica :

*Est enim mihi tecum pro aris et focus certamen et pro deorum templis atque delubris proque urbis muris, quos uos pontifices sanctos esse dicitis diligentiusque urbem religione quam ipsis moenibus cingitis ; quae deseri a me, dum quidem spirare potero, nefas iudico*³⁸.

19 Agli occhi dell'augure Cicerone, la *religio* con la quale i pontefici hanno cinto la città pare una difesa più efficace delle stesse mura. Il comparativo dell'avverbio *diligentius* è usato in relazione ai muri anch'essi *sancti*, il cui tracciato

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

puntuale riscontro nei *Fasti* ovidiani, dove si susseguono nell'ordine : la preghiera a Giove perché dia il suo assenso al luogo prescelto dal *conditor* ; la concessione dell'*augurium* da parte della divinità ; la gettata delle fondamenta del muro. Il luogo *designatus ex auihus* per la fondazione di Roma è *liberatus ed effatus*, cioè, *certis uerbis definitus* dall'*augur*, che provvede a tracciare con il vomere dell'aratro il *templum minus* : le zolle di terra, che i futuri *ciues* fanno ricadere all'interno e che vanno a costituire il *murus*, definiscono il luogo dove saranno erette le mura⁴⁰. Non mi pare del tutto privo di fondamento rilevare che nei testi in cui *sanctum* è messo in correlazione con l'*augurium*, manchi ogni riferimento alla *sanctio legis* che compare invece in altre testimonianze⁴¹.

2.2. Sanctus come munitus

- 21 Accanto al significato di *inauguratus*, *sanctus* ha quello di *munitus*, ovvero protetto, difeso. Quest'ultimo, sulla base dei dati in nostro possesso, appare derivato dal primo o comunque ad esso strettamente correlato⁴². Come è stato ben messo in evidenza dai linguisti e dai giuristi, *sancire* ha anche il significato di proteggere, ovvero garantire attraverso una speciale protezione ciò che non può essere essere violato⁴³.
- 22 Sotto questo profilo, le testimonianze più interessanti sono due e si caratterizzano non solo per la comune appartenenza al medesimo contesto storico culturale che è quello della fine del secondo secolo dopo Cristo e l'inizio del terzo, ma anche per la loro natura di fonti tecniche. Si tratta infatti di autori che, se pur nei rispettivi campi, hanno un'ottima conoscenza del diritto. Mi riferisco in particolare al giurista Elio Marciano e all'autore del *De munitioibus castrorum*, conosciuto come Pseudo-Igino.
- 23 La definizione di *sanctum* conservata in D. 1. 8. 8 era

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

*municipiis quoque muros esse sanctos Sabinum recte respondisse Cassius refert, prohiberique oportere ne quid in his immitteretur*⁴⁴.

24 Per Marciano, *sanctus* è tutto ciò che è difeso e protetto dall'*iniuria* degli uomini, ovvero da tutti quei comportamenti contrari allo *ius*⁴⁵. Spiega il giurista come tale significato sia ricavabile dalla stessa etimologia che egli riconduce al termine *sagmina*, derivato dalla radice indoeuropea **sag-*. Nei documenti sacerdotali, le piante di verbena consegnate ai legati e al *pater patratus* a garanzia della loro incolumità venivano chiamate *sagmina*⁴⁶. Queste piante, come spiega Festo⁴⁷, sono definite *herbae purae*, in quanto crescevano all'interno di un luogo santo, cioè inaugurato, situato sull'arce capitolina. I participi *defensum* e *munitum* utilizzati da Marciano, ci riportano immediatamente alla funzione propria della cinta muraria che, non a caso, è menzionata nel paragrafo immediatamente successivo. Il giurista, seguendo l'opinione maggioritaria di Sabino, afferma infatti che *in municipiis quoque muros esse sanctos*.

25 L'altra testimonianza è quella dello Pseudo-Igino, che si rivela di grande interesse, in quanto fornisce indicazioni importanti sul significato di *sanctus* dal punto di vista 'tecnico' dell'*ars gromatica*⁴⁸.

26 L'autore, un ottimo conoscitore di tale disciplina, anche se non pare possa essere identificato con Igino⁴⁹, sta affrontando il tema più generale della fortificazione dell'accampamento e, in particolare, i vantaggi della difesa realizzata tramite la costruzione di un *uallum*, soprattutto in quei luoghi che non risultano particolarmente sicuri. Scrive lo Pseudo-Igino :

Quibus latitudo dari debeat ad minimum pedum quinque, altum pedes tres. Regressis pedibus exterius sexaginta per latitudinem portarum similiter fossa fiet, quod propter

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

prossimità delle porte. Nella parte più esposta e meno difendibile dagli attacchi nemici deve essere realizzato un vallo, ossia una muraglia, costruita ammassando zolle d'erba o pietre, sassi o *caementum*.

- 28 Il *uallum*, che circonda l'accampamento in funzione difensiva, è denominato *sanctum, causa instructionis*, in ragione, cioè, delle opere di fortificazione. In questo passo, lo Pseudo-Igino ci fornisce la riprova di quanto detto da Varrone con riguardo all'*Vrbs* : ovvero che la *sanctitas* delle mura deriva dal tracciato del solco che dà origine alla fossa e alla struttura difensiva retrostante costruita con la terra di riporto e quindi fortificata con l'aggiunta di pietre, sassi o *caementum*⁵¹.
- 29 Come hanno messo in evidenza le recenti scoperte archeologiche alle pendici del Palatino, la più antica fortificazione della città assomigliava più a quella descritta dallo Pseudo-Igino, che non ad una cinta muraria vera e propria realizzata con blocchi di pietra lavorati, sul modello delle mura serviane⁵².
- 30 Entrambi i testi mettono ben in evidenza il concetto di *sanctus* come protetto, difeso dall'*iniuria hominum*, in quanto garantito rispetto a possibili violazioni. Tale definizione ci introduce a quella successiva, che appare anche essa ben documentata.

2.3. Sanctus come quod sine poena uiolari non potest

- 31 La terza *significatio* di *sanctus*, correlata alla precedente, parrebbe essersi affermata in età successiva.
- 32 Y. Thomas evidenzia in modo molto chiaro come le mura urbane costituiscano il « prototype des choses classées parmi les *res sanctae*, parce qu'elles étaient frappées, tout comme les lois, qualifiées en cela de *leges sanctae*, d'un interdit de violation »⁵³. « Cette "sainteté" des murs, paradigme de la

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

caso delle mura e degli altri *sancta loca*, dei legati e delle leggi⁵⁴.

- 33 Le testimonianze più importanti al riguardo sono costituite da alcuni frammenti dei giuristi repubblicani Elio Gallo e Trebazio Testa – sulle cui opinioni ci soffermeremo in seguito, quando affronteremo il tema dei rapporti tra *sacer sanctus* e *religiosus* – e da altri appartenenti ai giuristi di età imperiale Ulpiano e Pomponio⁵⁵. Secondo Ulpiano, *sanctum* è tutto ciò che *sanctione quadam confirmatum est*⁵⁶ :

*Sacra loca ea sunt, quae publice sunt dedicata, siue in ciuitate sint siue in agro. 1. Sciendum est locum publicum tunc sacrum fieri posse, cum princeps eum dedicauit uel dedicandi dedit potestatem. 2. Illud notandum est aliud esse sacrum locum, aliud sacrarium. Sacer locus est locus consecratus, sacrarium est locus, in quo sacra reponuntur, quod etiam in aedificio priuato esse potest, et solent, qui liberare eum locum religione uolunt, sacra inde euocare. 3. Proprie dicimus sancta, quae neque sacra neque profana sunt, sed sanctione quadam confirmata : ut leges sanctae sunt, sanctione enim quadam sunt subnixae. Quod enim sanctione quadam subnixum est, id sanctum est, etsi deo non sit consecratum : et interdum in sanctionibus adicitur, ut qui ibi aliquid commisit, capite puniatur. 4. Muros autem municipales nec reficere licet sine principis uel praesidis auctoritate nec aliquid eis coniungere uel superponere. 5. Res sacra non recipit aestimationem*⁵⁷.

- 34 Secondo E. Albertario il testo, profondamente rimaneggiato dai compilatori, sarebbe sostanzialmente privo di valore ai fini della conoscenza del pensiero di Ulpiano sull'argomento⁵⁸. Questa tesi non sembra però potersi accogliere, in quanto nessuno degli elementi addotti dallo studioso a sostegno della non genuinità del testo – che egli individua rispettivamente nella presenza del participio *subnixus*, nell'apparente inutilità della frase iniziale da *sanctione a subnixae* e nell'ambiguità di quella da *quod*

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

significato di « sorretto », « appoggiato a » - è ben documentato nelle fonti giuridiche e letterarie a partire dall'età repubblicana⁶⁰. Non vi è quindi fondato motivo per ipotizzare un intervento giustiniano.

35 Del pari non sembrano dirimenti neppure le altre “ prove ” addotte dallo studioso. La frase *proprie dicimus sancta, quae neque sacra neque profana sunt, sed sanctione quadam confirmata* non appare affatto inutile nell'economia del testo di Ulpiano. Come evidenza chiaramente la presenza dell'avverbio *proprie*, il giurista definisce il concetto di *sanctus*, da un lato, *per differentiam*, donde la menzione delle *res sacrae* e delle *res profanae*, e, dall'altro, individuandone il fondamento nella presenza di una *sanctio legis*. Quindi Ulpiano riporta un *exemplum*, forse uno dei più noti al suo tempo, di *res sanctae*, ovvero le leggi : *ut leges sanctae sunt, sanctione enim quadam sunt subnixae*⁶¹. La frase immediatamente successiva : *quod enim sanctione quadam subnixum est, id sanctum est, etsi deo non sit consecratum*, non suona pertanto come una ripetizione della stessa cosa, né tanto meno introduce un elemento di ambiguità, che, come sostiene l'illustre romanista, riavvicinerebbe il *sanctum* al *sacrum*. Al contrario, l'esplicativa introdotta da *quod* ha lo scopo di chiarire che una *res* può essere *sancta*, anche in assenza di una *consecratio*⁶².

36 In altre parole, vi sono *res* che sono *sanctae* – è il caso dei *muri* e delle *leges* – e *res* che sono invece al contempo *sanctae* e *sacrae* : è il caso dei *templa* consacrati alla divinità, che sono prima *inaugurata* e poi *deo consecrata*, ma anche quello dei tribuni della plebe che sono sacri in virtù della *lex sacrata* votata nel 494 e *sancti* sulla base della *lex Valeria* del 449 a.C.⁶³.

37 Tornando al contenuto del frammento, mi sembra interessante rilevare come il giurista, nel definire quale sia il

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

*locus sacer e sacrarium*⁶⁶, per poi proseguire con la trattazione dei *loca sancta* in senso proprio. Questi ultimi sono definiti per *differentiam*, utilizzando come termini di paragone, da un lato, i *loca sacra* e, dall'altro, i *loca profana* : *proprie dicimus sancta, quae neque sacra neque profana sunt, sed sanctione quadam confirmata*⁶⁷, afferma Ulpiano.

- 38 Qual è dunque l'elemento che accomuna *loca sacra, profana e sancta* da un lato e cosa distingue i *loca sancta* dagli altri due ? Con riferimento al primo interrogativo, si ritiene che la spiegazione possa individuarsi nell'appartenenza di tali *loca* allo *ius diuinum*. Ulpiano non lo dice esplicitamente, ma l'elemento comune che lega le tre tipologie di luoghi è la condivisione dello stesso regime giuridico, che ne esclude l'appropriazione da parte dei singoli, come scrive lo stesso giurista⁶⁸.
- 39 Rimane da capire quali siano le differenze esistenti tra *loca sacra* e *loca sancta* da un lato e tra *loca sancta* e *loca profana* dall'altro. Come dice Ulpiano, i *loca sancta* si distinguono da quelli *sacra* perché *deo non sunt consecrata*. Mentre i luoghi di culto sono dapprima inaugurati e poi consacrati agli dei, si pensi, a titolo esemplificativo, al tempio di Giove Capitolino⁶⁹, i *loca sancta* sono inaugurati, ma non consacrati alla divinità⁷⁰.
- 40 Non resta a questo punto che verificare quali siano le differenze tra *loca sancta* e *loca profana*. A partire dalla giurisprudenza repubblicana, di cui avremo modo di occuparci tra poco, sono ravvisabili due diverse concezioni di *profanum*, una più ampia, che lo identifica con tutto ciò che non ha relazione con il culto, *profanum omnes paene consentiunt id esse quod extra fanaticam causam sit, quasi porro a fano et a religione secretum*⁷¹, ed una più ristretta, seguita da Trebazio, secondo il quale *profanum id proprie dici... « quod ex religioso uel sacro in hominum usum*

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

*Tum adscriptis de locis in quibus senatus consultum fieri iure posset docuitque confirmavitque, nisi in loco per augures constituto, quod templum appellaretur, senatus consultum factum est, iustum id non fuisse. Propterea et in curia Hostilia et in Pompeia et post in Iulia, cum profana ea loca fuissent, templa per augures constituta, ut in iis senatus consulta more maiorum iusta fieri possent*⁷⁴.

- 42 Le curie menzionate da Varrone non sorgono su luoghi inaugurati, ma su luoghi profani e, pertanto, è necessario l'intervento degli auguri, che definiscono all'interno dell'edificio il *templum*⁷⁵, per consentire ai *senatus consulta* di essere *iusta*, conformemente alle regole del *mos maiorum*.
- 43 I *sancta loca* di Ulpiano si collocano in una posizione che potremmo definire intermedia tra il *sacrum* da un lato ed il *profanum* dall'altro. Se pur espressa in termini diversi, tale definizione non appare incompatibile con quella gaiana. Ciò che egli intende mettere in evidenza è proprio questa particolare collocazione delle *res sanctae* all'interno dello *ius diuinum*. Ulpiano spiega poi che è santo ciò che *sanctione quadam subnixum est etsi deo non sit consecratum*⁷⁶. La *sanctio* cui il giurista fa riferimento è quella della *lex*, nella quale, quando previste, sono stabilite le pene a carico dei trasgressori⁷⁷. Spiega infatti Ulpiano che talvolta nelle *sanctiones* si aggiunge (*adicitur*) che chi abbia commesso qualcosa lì (in quel luogo) sia punito con la morte : *ut qui ibi aliquid commisit, capite puniatur*⁷⁸. *Capite puniatur* è espressione tecnica usata dalle fonti per indicare la pena prevista per chi violi le mura⁷⁹.
- 44 Ulpiano, come anche Marciano⁸⁰, non si riferisce però alle mura di Roma, ma a quelle dei municipi, la cui *sanctitas* era *ius controuersum*. Se infatti per alcuni giuristi, è ad esempio il caso di Sabino, anche i *muri municipales* erano *sancti*, per altri, come riferisce Cassio, tale inquadramento era tutt'altro

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

interesse. Innanzitutto, le diverse *significationes* di santo che abbiamo incontrato nelle pagine precedenti sono tutte espresse con il neutro sostantivato. Tale dato sta ad indicare l'esistenza di una pluralità di realtà, che il termine *res*, alla base della più tarda classificazione gaiana, non era in grado di ricomprendere⁸³. Non a caso nell'elencazione di Gaio compaiono solo alcune delle realtà definite sante dai giuristi, ovvero le mura e le porte, mentre non vi è menzione alcuna di tutti gli altri *sancta loca* ricordati dalle fonti⁸⁴. Una conferma importante in tal senso mi sembra offerta dal testo di Ulpiano. Al centro del suo ragionamento vi sono i *loca* ; solo sul finire del discorso, nel menzionare le *leges*, il giurista amplia la prospettiva estendendola anche alle *res*⁸⁵. Analogo discorso può farsi con riferimento a Marciano.

46 L'altro dato che emerge con evidenza è riferito all'esistenza di più *significationes* di *sanctus* : una, più antica, che ricollega la *sanctitas* all'*augurium* di Giove e che è alla base sia del valore di *sanctus* come *inauguratus*, sia di quello di *sanctus* come *munitus ac defensus*, l'altra, più recente, che ne individua il fondamento nell'esistenza di una *sanctio legis*.

47 Una volta delineati i diversi significati del termine *sanctus* e le concezioni ad essi correlate è possibile analizzare le fonti che affrontano specificamente il tema dei rapporti tra *sacer* e *sanctus*.

3. I rapporti tra *sacer* e *sanctus*

3.1. *Sacer, sanctus e religiosus* nel *De uerborum quae ad ius civile pertinent significatione* di Elio Gallo

48 Le fonti antiche ci hanno tramandato alcune testimonianze di fondamentale importanza sui rapporti tra *sacer* e *sanctus*, che ancor oggi sono assai poco utilizzate dai romanisti,

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

casi, si sono spinti persino ad affermare l'origine post classica del concetto di *sanctus*⁸⁶.

49 La situazione cambia invece radicalmente, qualora si adotti una diversa chiave interpretativa : quella diacronica. Si tratta infatti di testi che al loro interno presentano diverse « stratificazioni », che documentano l'intenso lavoro dei giuristi finalizzato ad adattare le antiche categorie alle nuove fattispecie. I frammenti delle opere dei giuristi repubblicani, in particolare di Elio Gallo e Trebazio Testa, consentono di cogliere alcuni passaggi del processo di ridefinizione dei concetti di *sacer*, *sanctus* e *religiosus* che è cominciato con la giurisprudenza pontificale e trova la sua completa sistemazione nel III secolo d.C.

50 L'opera di Elio Gallo, intitolata *De uerborum quae ad ius ciuile pertinent significatione*⁸⁷, è utilizzata da Verrio Flacco nella redazione di molte glosse in ragione della sua particolare chiarezza espositiva. I concetti di *sacer*, *sanctus* e *religiosus* sono definiti *per differentiam* sotto la voce *religiosus*, circostanza questa, che diversamente da quanto sostenuto anche di recente⁸⁸, non appare affatto casuale.

51 *Religiosus* deriva da *religio*, termine che ha due accezioni, una molto più ampia, che sta ad indicare il rapporto tra l'uomo e il divino nelle sue diverse manifestazioni e che ricomprende al suo interno tanto il *sacer* quanto il *sanctus*⁸⁹, ed un'altra più ristretta, riferita specificamente alle *res religiosae*, identificate con i sepolcri. In questo secondo caso *religiosus* si contrappone tanto a *sacer*, quanto a *sanctus*.

52 Il testo, pur con le difficoltà di interpretazione che presenta, costituisce una testimonianza molto importante.

Religiosus est non mod[ic]o deorum sanctitatem magni aestimans, sed etiam officiosus aduersus homines. Dies autem religiosi, quibus, nisi quod necesse est, nefas habetur facere : quales sunt sex et triginta atri qui appellantur, et Alliensis, atque [h]i, quibus mundus patet. <Religiosum ait>

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

sacrum aedificium, consecratum deo ; sanctum murum, qui sit circum oppidum, religiosum sepulcrum, ubi mortuus sepultus aut humatus sit, satis constare ait : et ita † pro ratione † quadam, et temporibus eadem uideri posse. Si quidem sacrum est, idem lege aut instituto maiorum sanctum esse puta[n]t, <ut> uiolari id sine poena non possit. Idem religiosum quoque esse, † qui non iam † sit aliquid, quod ibi homini facere non liceat : quod si faciat, aduersus deorum uoluntatem uideatur facere. Similiter de muro, et sepulcro debere obseruari, ut eadem et sacra, et sancta, et religiosa fiant, sed quomodo [quod] supra expositum est, cum de sacro diximus⁹⁰.

- 53 *Religiosus* è colui che non solo venera gli dei, ma che è anche rispettoso davanti agli uomini. La *religio* ha in sé una duplice valenza : il rispetto delle norme divine (*ius diuinum*), che regolano i rapporti tra l'uomo e la divinità, e il rispetto delle norme umane che regolano i rapporti tra gli esseri umani (*ius humanum*).
- 54 La menzione dei *dies religiosi*, riportata immediatamente dopo, esemplifica bene il concetto appena espresso. Nei giorni religiosi non è lecito (*nefas*) compiere alcuna attività ad eccezione di quelle ritenute strettamente necessarie. Vengono quindi indicati tali giorni : i *sex et triginta atri*, il *dies Alliensis* e quelli in cui *mundus patet*.
- 55 Dopo una lacuna⁹¹, è riportato il parere di Elio Gallo in relazione a comportamenti ritenuti anch'essi *religiosi*, in quanto contrari alla *uoluntas deorum* quali : introdurre un uomo *in aedem Bonae deae*, sottoporre al popolo una proposta di legge *aduersus †auspicia†*⁹², *lege agere* davanti al pretore in un giorno nefasto.
- 56 Segue quindi la definizione eliana, che Festo giudica molto chiara (*bellissime refert*)⁹³, dei concetti di *sacer*, *sanctus* e *religiosus*, che il giurista spiega *per differentiam* e facendo ricorso *ad exempla* : sacro è il tempio dedicato al dio, santo è il muro che circonda la città religioso è il senolero *ubi*

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

sorgeranno le future mura (*moenia*) e il sepolcro è il luogo (come peraltro mette ben in evidenza l'uso dell'avverbio *ubi*) dove è stato depresso il cadavere⁹⁶. Il giurista spiega che tali *significationes* sono quelle comunemente accolte ai suoi tempi (*satis constare ait*), ma aggiunge che gli stessi termini possono assumere un valore diverso in ragione del punto di vista considerato (*pro ratione*)⁹⁷ e del periodo storico preso in esame (*temporibus*). Può accadere così che ciò che è sacro sia anche santo, qualora una *lex* o un *institutum maiorum* stabiliscano una pena per la sua violazione e religioso se là (in quel luogo, *ibi*) vengano compiuti atti che sono contrari alla volontà degli dei. *Similiter* ciò vale anche per il *murus* e per il *sepulcrum*, affinché gli stessi luoghi divengano sacri e santi e religiosi, ma nel modo in cui si è detto prima, parlando del *sacrum*⁹⁸.

- 58 Secondo autorevole dottrina, il testo eliano si può suddividere in tre sezioni⁹⁹ : nella prima, che va da *Religiosum a agere*, il giurista, dopo aver definito che cosa si intenda per *religiosum* ed assunto come *genus*, riporta tre diverse fattispecie, ciascuna delle quali integrerebbe un *facere* illecito, in quanto contrario alla *uoluntas deorum*.
- 59 Nella seconda, che comincia da *inter* e arriva sino a *uideatur*, il discorso presenterebbe due cesure rispetto a quanto affermato da Elio Gallo in precedenza ; l'una riferita alle *differentiae* tra *sacrum*, *sanctum* e *religiosum* ; l'altra all'esemplificazione relativa a questi *tria genera*.
- 60 Con riguardo al primo elemento, Ferdinando Bona rileva infatti come *sacrum*, *sanctum* e *religiosum*, collocandosi allo stesso livello concettuale, presuppongano almeno logicamente « una categoria di ordine preordinato al *religiosum* di cui nella glossa non si è fatto in precedenza parola alcuna »¹⁰⁰.
- 61 Problemi ancora maggiori sorgerebbero poi con riferimento agli *exempla* prescelti, poiché gli stessi si riferiscono alle *res*.

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

facere le tre azioni esemplificanti il *genus religiosum*. Qui, invece, la categoria del *religiosum* sembra voler qualificare le *res* ed altrettanto avviene con le categorie coordinate del *sacrum* e del *sanctum* »¹⁰¹.

62 Infine, nella terza sezione, che va da *similiter* a *fiant*, Elio Gallo parrebbe « voler continuare il discorso nella stessa prospettiva secondo cui lo aveva svolto nella seconda sezione, ma si vede chiaramente come voglia recuperare in qualche modo la dimensione del *facere* che ritroviamo allo stato attuale nella prima sezione »¹⁰². Così, per qualificare nella categoria del *religiosum* ciò che propriamente è sacro, il giurista ricorrerebbe ad una forzatura, cercando di saldare le due prospettive, quella del *facere* e quella delle *res* « proiettando sulla cosa il carattere illecito, “religioso” della eventuale azione, che nell’ambito spaziale della cosa stessa (*ibi*), venisse compiuta in contrasto con la volontà degli dei. È come se la cosa sacra, come tale, perché consacrata agli dei, partecipasse del carattere “religioso” dell’azione che la venisse a coinvolgere in ragione dello spazio in cui quest’ultima si compie, senza che questa a sua volta, comprometta il carattere sacro della cosa »¹⁰³.

63 Secondo F. Bona, tale continuo mutamento di prospettiva non troverebbe una giustificazione appagante ed anzi apparirebbe del tutto « incomprensibile in un autore che sembra guidato da criteri rigorosi nello strutturare formalmente il discorso »¹⁰⁴. A suo dire le contraddizioni sarebbero da imputarsi all’intervento di Verrio Flacco, il quale adottando l’ordine alfabetico, avrebbe stravolto quello per materia seguito da Elio Gallo, donde le cesure e le aporie sopra evidenziate¹⁰⁵. Il romanista ipotizza quindi che Elio Gallo abbia dapprima definito la categoria – a noi sconosciuta, ma idonea ad abbracciare i *tria genera* sopra menzionati – che egli, sulla base della *summa rerum diuisio* gaiana, denomina *ius diuinum* o semplicemente *diuinum* e

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

- fattore esterno, quale l'intervento di Verrio Flacco, ma rifletterebero una realtà molto più complessa.
- 65 Il processo di differenziazione e ridefinizione delle tre categorie del *sacer* del *sanctus* e del *religiosus* (*sepulcra*), iniziato dai pontefici e portato a termine dalla scienza giuridica laica, nasce e si sviluppa all'interno della *religio*. Il più antico concetto di *religiosus* comprende una realtà ben più ampia di quella rappresentata dalle sole *res* e di cui fanno parte i *tempora*, gli *homines*, i *facere*, i *loca*.
- 66 Analoga molteplicità di *significationes* è dato rinvenire anche con riguardo al *sacer*. La glossa *Festina Sacer mons*¹⁰⁷ mette chiaramente in evidenza come esistano luoghi sacri (*Sacer mons*), uomini sacri (*at homo sacer is est quem populus iudicavit ob maleficium...*), azioni sacre (*sacra priuata quae ex instituto pontificum stato die aut certo loco facienda sunt ...*) e *res sacrae* (*aedis, ara, signum, pecunia ...*).
- 67 Lo stesso si verifica anche per il *sanctus*. In questo caso la glossa, su cui si tornerà più avanti, è molto mutila, ma lascia comunque intravedere tale complessità. Dalle fonti apprendiamo che esistono luoghi inaugurati (*i templa*), uomini inaugurati (*i reges* e poi i sacerdoti), azioni che necessitano dell'*augurium* (la fondazione della città), *res inauguratae* (il *murus*).
- 68 Se letto all'interno di tale prospettiva, il pensiero di Elio Gallo acquista una sua organicità. Il riferimento all'*eadem et sacra et sancta et religiosa fiant* ha a mio avviso una valenza più generale, non limitata alle sole *res* come di norma invece si ritiene¹⁰⁸.
- 69 L'uso dell'espressione *si quod sacrum est ... sanctum esse putant* al posto di *aedificium*, come ci aspetteremmo di trovare, unitamente al riferimento al *facere* posto in essere in un determinato luogo (*quoniam sit aliquid quod ibi homini facere non liceat*) mi sembra indicare che la

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

sanctum, nella *significatio* che tale termine ha per Elio Gallo, ovvero di *res* la cui violazione è sanzionata da una pena disposta *lege* o *instituto maiorum*, ben più difficile è immaginare come possa divenire *religiosum* nel significato che il termine assume con riferimento al sepolcro, ovvero *dis Manibus relictum*¹⁰⁹. Non a caso, il giurista non fa riferimento a questa *significatio*, ma a quella più antica e generale di luogo in cui non è lecito agli uomini compiere determinate azioni. Elio Gallo afferma infatti che *idem*, ovvero *quid sacrum est*, diventa *religiosum* se in quel luogo si compiano azioni che sono contrarie alla volontà degli dei (*sit aliquid, quod ibi homini non liceat ; quod si faciat, aduersus deorum uoluntatem uideatur facere*)¹¹⁰. La situazione si complica ancora di più quando si prendano in esame il *murus* e il *sepulcrum*. E non è forse casuale l'uso dell'avverbio *similiter* al posto di *idem*, a parziale conferma dell'esistenza di alcune differenze rispetto a quanto detto per il *sacrum*. Come è possibile rendere sacro il *murus*, posto che esso sorge in un luogo inaugurato, ma non consacrato alla divinità ? E questo vale anche per gli altri *loca augurio definita*, quali ad esempio la *curia* o l'*atrium Vestae*¹¹¹.

71 Minori problemi sorgono invece con riguardo al *religiosus*. Seguendo la logica del giurista, si dovrebbe ipotizzare che ciò si verifichi ogni qual volta sia posto in essere un *facere* contrario alla *uoluntas deorum*. Il pensiero va immediatamente allo scavalco del *murus* e al salto di Remo, menzionato anche da Pomponio¹¹².

72 Infine, in relazione al sepolcro, non pone particolari difficoltà immaginare come lo stesso possa essere anche *sanctum*, nel significato prima richiamato da Elio Gallo, mentre assai più difficile è capire come possa divenire *sacrum*. Il giurista alla glossa *sepulcrum* spiega che viene definito tale il luogo il cui è sepolto il cadavere di un uomo. Egli non fa menzione alcuna della *consecratio* del *sepulcrum*

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

violazione con una pena, maggiori difficoltà sorgono con riferimento al *murus* che è *sanctus*, ma non *sacer* e al *sepulcrum* che è *religiosum*, ma non *sacrum*.

3.2. Sacer, sanctus e religiosus nei decreta della giurisprudenza pontificale e nel pensiero di Trebazio Testa e Servio Sulpicio Rufo

74 Il grammatico Macrobio, buon conoscitore del diritto¹¹⁴, nell'intento di accertare se Virgilio nell'*Eneide* abbia utilizzato correttamente i termini *sacer*, *sanctus* e *religiosus*¹¹⁵, assume come elementi di paragone da un lato il contenuto dei *decreta pontificum*¹¹⁶ e, dall'altro, i libri *De religionibus* del giurista repubblicano Trebazio Testa, intimo di Cicerone, consigliere giuridico di Cesare e di Augusto, nonché maestro di Labeone¹¹⁷.

75 Leggiamolo :

*Et quia inter decreta pontificum hoc maxime quaeritur quid sacrum, quid profanum, quid sanctum quid religiosum, quaerendum utrum his secundum definitionem suam Vergilius usus sit et singulis uocabuli sui proprietatem suo more seruauerit. Sacrum est, ut Trebatius libro primo de religionibus refert, « quicquid est quod deorum habetur ». Huius definitionis poeta memor, ubi sacrum nominauit, admonitionem deorum paene semper adiecit*¹¹⁸.

76 Per Trebazio, santo è tutto ciò che concerne gli dei. Consapevole di tale *significatio*, Virgilio quando usa *sacrum* (*ubi sacrum nominauit*) aggiunge quasi sempre la menzione degli dei. A conferma Macrobio riporta alcuni versi dell'*Eneide*, che attestano la conformità del concetto di *sacer*, utilizzato dal poeta, a quello pontificale¹¹⁹. Gli esempi riferiti da Macrobio riguardano le offerte agli dei, i riti sacri, le vittime animali, le quali divengono sacre non nel momento dell'immolazione, ma da quando sono destinate al sacrificio e ciò può accadere sin dalla loro nascita¹²⁰.

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

*Profanum omnes paene consentiunt id esse quod extra fanaticam causam sit, quasi porro a fano et a religione secretum. Cuius significatus exemplum exsecutus est, cum de luco et aditu inferorum sacro utroque loqueretur*¹²¹.

- 78 Secondo la definizione accettata, quasi da tutti – commenta Macrobio – « profano » è ciò che non ha relazione con il culto, come a dire è del tutto estraneo al *fanum* o al tempio e alla religione. Virgilio – prosegue Macrobio – ha voluto spiegare il significato del termine profano, facendo l'esempio del bosco sacro e dell'ingresso degli Inferi, il cui accesso è interdetto ai *profani*¹²². Il termine ha però anche un significato più ristretto, più tecnico, come afferma Trebazio. Profano « in senso proprio », *proprie*, indica ciò che in origine apparteneva allo *ius diuinum* e successivamente, in seguito a specifiche deliberazioni dei collegi sacerdotali o di altra autorità, è passato nel possesso o nella proprietà degli uomini¹²³.

*Eo accedit quod Trebatius profanum id proprie dici ait « quod ex religioso uel sacro in hominum usum proprietatemque conuersum est » ; quod apertissime poeta seruauit cum ait : Faune precor, miserere, inquit, tuque optima ferrum / Terra tene, colui uestros si semper honores / Quos contra Aeneadae bello facere profanos. Dixerat enim : sed stirpem Teucris nullo discrimine sacrum / sustulerant*¹²⁴.

- 79 A parere di Macrobio, i versi citati dimostrerebbero come sia definito propriamente profano ciò che da sacro è divenuto promiscuo e dato in uso alle attività dell'uomo. Il verso virgiliano *quos contra Aeneadae bello facere profanos*, citato da Macrobio è commentato anche da Servio :

« Profanum » proprie dicitur quod ex religiosa re in hominum usum conuertitur, ut hic plenissime ostenditur : dicens enim Turnus « colui uestros si semper honores, quos contra Aeneadae bello fecere profanos » <ostendit> et sibi

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

*usum hominum transiit. Sacro profanum contrarium, ut festo profestum, fasto nefastum. Ergo non omne quod sacrum non sit, profanum, sed quod sacrum fuerit et esse desierit*¹²⁵.

80 La definizione serviana di profano è quella di Trebazio Testa. Il grammatico aggiunge inoltre che *profanum* è il contrario di *sacrum* e chiarisce come in senso proprio non sia definito profano tutto ciò che non è sacro, ma solo quello che in origine era sacro e poi ha smesso di esserlo perché *in hominum usum conuertitur*¹²⁶.

81 Dopo aver definito la nozione di profano, Macrobio passa ad esaminare il concetto di *sanctus*, citando ancora una volta l'opinione di Trebazio, il quale avrebbe affrontato l'argomento nel libro decimo *De religionibus*¹²⁷ :

*Sanctum est, ut idem Trebatius libro decimo religionum refert, « interdum idem quod sacrum idemque quod religiosum, interdum aliud, hoc est nec sacrum nec religiosum est ». Quod ad secundam speciem pertinent ... non enim sacro aut religioso... Quod autem ad priorem speciei definitionem de sancto attinet, id est ut non aliud sit quam sacrum aut religiosum...*¹²⁸

82 Santo, secondo Trebazio, talvolta è ciò che è sacro e religioso, talvolta è qualcosa d'altro che non è né sacro né religioso. Macrobio riporta poi una serie di versi tratti, dall'opera virgiliana, alcuni esemplificativi della *prior definitio de sancto*, altri della *secunda*.

83 Il grammatico comincia da quest'ultima *significatio* e adduce due esempi entrambi riferiti agli *homines*¹²⁹, ai quali ne aggiunge un terzo relativo alle *res*, specificamente alle *leges*. Nei casi analizzati, *sanctus* significa ciò che non può essere violato senza una pena, *et unde*, conclude Macrobio, *sanctae leges, quae non debeant poenae sanctione corrumpi*¹³⁰. Nel significato di inviolato santo indica quindi una realtà diversa dal santo e dal religioso.

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

di Servio Sulpicio Rufo. Secondo il giurista *religio* deriverebbe da *relinquere*, abbandonare, in quanto, *propter sanctitatem aliquam*, essa appare lontana e separata dagli uomini :

*Superest ut quid sit religiosum cum Vergilio communicemus. Seruius Sulpicius religionem esse dictam tradidit quae propter sanctitatem aliquam remota ac seposita a nobis sit, quasi a relinquendo dicta, ut a carendo caerimonia*¹³⁴.

- 86 Gli esempi addotti riguardano in tal caso i luoghi, in particolare i *luci*, i boschi sacri alle divinità ctonie¹³⁵ e gli uomini – Macrobio cita a questo proposito la definizione festina di *homines religiosi (religiosi sunt qui facienda et uitanda discernunt)*¹³⁶ e le azioni (*facere*) che non possono essere compiute in determinati giorni¹³⁷.
- 87 La coesistenza di *sanctus* e *religiosus* con riferimento specifico al *locus*, è affermata anche da altre fonti. Servio, nel commentare la discesa agli Inferi di Enea, riferisce che Virgilio chiama la valle di ingresso – situata nei monti Irpini, in corrispondenza di un piccolo lago dalle esalazioni velenose, dedicato alla dea Mefite – *Ampsanti ualles*¹³⁸. L'origine del toponimo *ampsanctus* deriverebbe, secondo Servio, da *omni parte sanctus* da cui *amb-* « dalle due parti » e *sanctus*. La valle è infatti naturalmente protetta tutto intorno da alte montagne : *undique sancta*, commenta Servio¹³⁹.
- 88 Vi sono infine luoghi che sono al contempo sacri, santi e religiosi. Le fonti adducono come esempio il *fulguritum*, il luogo colpito dal fulmine¹⁴⁰. Scrive Festo :

*Fulguritum, id quod est fulmine ictum, qui locus statim fieri putabant religiosus, quod eum deus sibi dicasse uideretur*¹⁴¹.

- 89 Il luogo colpito dal fulmine diviene immediatamente

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

luogo fosse anche *sacer*. Una conferma assai importante è offerta dallo scolio al verso ventisette della seconda *Satira* di Persio Flacco : *locus fulmine percussus ab haruspibus consecratus et muro lapideo cinctus uocabatur bidental*. Il luogo colpito dal fulmine, divenuto *statim religiosus*, è sacro in conseguenza della *consecratio* compiuta dai sacerdoti e anche *sanctus*, come sembra potersi inferire dalla frase immediatamente seguente riferita alla costruzione del recinto, *muro lapideo*. L'ipotesi trova riscontro nella glossa festina *Bidental* :

*Bidental dicebant quoddam templum, quo in eo bidentibus hostiis sacrificaretur. Bidentes autem sunt oues duos dentes longiores ceteris habentes*¹⁴⁴.

- 90 In tal caso si menziona esplicitamente il *templum*, termine tecnico che indica lo spazio inaugurato. Né ciò desta meraviglia ; la *uoluntas dei* si è manifestata attraverso l'*augurium* favorevole del *fulmen*. Nelle pagine precedenti si è già avuto modo di evidenziare come nei *Fasti* ovidiani la costruzione del *muris urbis* sia preceduta proprio dall'*augurium* del fulmine¹⁴⁵.
- 91 Che il luogo colpito dal fulmine sia anche sacro, si ricava anche da uno scolio ai versi di Lucano I, 604-606, riferiti all'aruspice etrusco Arrunte, grande conoscitore dell'arte fulgurale : *Arruns dispersos fulminis ignes / colligit et terrae maesto cum murmure condit/ datque locis nomen sacris*.
- 92 Scrive lo scoliaste :
- Colligitur enim fulmen et conditur ; est autem in iisdem locis ubi F.S.C. uideris scriptum, id est : fulgur sacrum conditum*¹⁴⁶.
- 93 L'attività di *condere fulgur* consiste nel raccogliere le pietre o i resti di altri materiali arsi dal fulmine e nel seppellirli « in un *locus* caratterizzato da una *aggestio*, e cioè da un tumulo

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

94 Volendo tirare le fila del lungo discorso che siamo venuti facendo, mi sembra che il dato che emerge con maggiore evidenza dalle fonti sia riferito alla faticosa opera dottrinale, finalizzata a stabilire una separazione tecnica tra il *sacer*, il *sanctus* ed il *religiosus*. Le antiche categorie, che risalgono alla prima età monarchica o addirittura pre-civica, sono costantemente ridefinite e sistematizzate dai pontefici prima, dalla scienza giuridica laica poi. Si tratta di un lavoro quanto mai complesso, che necessita innanzitutto di individuare e definire le diverse *significationes*. Tale processo è ancora *in fieri* tra il II e il I secolo a.C., come documentano i *decreta pontificum*, in cui *hoc maxime quaeritur quid sacrum, quid profanum, quid sanctum, quid religiosum*¹⁴⁸ e le testimonianze dei giuristi repubblicani, che in alcuni casi affermano la possibile coesistenza del *sacrum* con il *sanctum* e con il *religiosum* ed in altri, invece, la escludono decisamente¹⁴⁹. Non desta pertanto meraviglia che la dottrina romanistica, soprattutto, ma non solo, quella interpolazionistica, abbia giudicato tali testimonianze del tutto inattendibili¹⁵⁰. Se poste a confronto con le definizioni di *res sacrae, sanctae e religiosae* della giurisprudenza classica, non vi è infatti dubbio alcuno che appaiano contraddittorie.

95 Le stesse riacquistano però la loro logica coerenza, quando le si collochi nel contesto storico-giuridico-religioso cui appartengono. Ne deriva, ad avviso di chi scrive, una conseguenza importante sul piano del metodo. Il tema dei rapporti tra *sacer* e *sanctus*, che costituisce l'oggetto del presente contributo, può essere indagato solo all'interno di questa prospettiva diacronica. Tale rapporto cambia infatti in relazione alle diverse *significationes* che tali categorie assumono nel corso dei secoli, *ratione quadam et temporibus* dice Elio Gallo¹⁵¹. Le realtà che in età arcaica sono definite sacre, sante e religiose sono profondamente

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

- 96 Ma cerchiamo di chiarire meglio quanto affermato. Il punto di osservazione privilegiato sarà costituito, come detto in premessa, dal concetto di *sanctus*. Nelle pagine precedenti si è avuto modo di accertare l'esistenza di diverse *significationes*, che corrispondono ad altrettante realtà. *Sanctus* in origine è ciò che ha ottenuto l'*augurium* favorevole di *Iuppiter* ; può trattarsi di un luogo, di una persona, di una azione, di una *res*. In questo significato, *id quod sanctum est* indica una realtà differente e diversa da quella di *sacrum* e di *religiosum*¹⁵³.
- 97 Può verificarsi però la circostanza che ciò che è inaugurato sia anche sacro. È il caso delle *aedes*, gli edifici destinati al culto degli dei, che possono essere al contempo *sanctae* e *sacrae*, come accade per il tempio di Giove Capitolino, dapprima inaugurato e poi dedicato e consecrato alla divinità, ma può anche avvenire che ci siano realtà sacre non inaugurate come l'*Atrium Vestae*.
- 98 In taluni casi poi, la medesima realtà può essere santa e religiosa, le fonti citano al riguardo il bosco sacro, il *lucus*¹⁵⁴, o addirittura sacra, santa e religiosa, come accade per il *fulguritum*, il luogo colpito dal fulmine¹⁵⁵.
- 99 Il concetto di *sanctus* subisce una radicale trasformazione negli ultimi secoli della Repubblica, in conseguenza delle nuove esigenze politiche, sociali ed economiche che vengono ad affermarsi¹⁵⁶. Tale cambiamento ridefinisce contestualmente anche i rapporti con il *sacer* e con il *religiosus*.
- 100 Il concetto recenziore di *sanctus*, come ciò che è tutelato da una pena, amplia notevolmente i casi di coesistenza tra *sacer* e *sanctus* da un lato e tra *religiosus* e *sanctus* dall'altro, consentendo di ricomprendere tra le *res sanctae* realtà che prima non vi rientravano : è il caso delle mura dei municipi e delle porte della città di Roma¹⁵⁷. La glossa *festina sanctum*, se pur mutila, costituisce una testimonianza particolarmente

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

*Sanctum [ait dici Opillus Aure]lius, quod [nec sacrum est nec religiosum], at Aelius S[tilo, quod utrumque esse] uideatur [et sacrum et religiosum] plerique autem q[uod], qui uiolauerit, ei poena sit multa[sue sancita...]*¹⁵⁹.

- 101 L'opinione di Aurelio Opilio¹⁶⁰, il quale nega che il concetto di *sanctus* possa coesistere con quello di *sacer* o di *religiosus*, parrebbe avere come punto di riferimento il più antico significato di *sanctus* come *inauguratus*. Ciò che ha ricevuto l'*augurium* di Giove diviene *sanctum* : *sancta uocant augusta patres ... huius et augurium dependet origine uerbi / et quodcumque sua Iuppiter auget ope*¹⁶¹.
- 102 Elio Stilone¹⁶² pone invece in evidenza quelle realtà che sono al contempo sacre, sante e religiose. Il confronto con il successivo *plerique autem* indurrebbe ad ipotizzare che anche egli intendesse *sanctum* nel senso di *inauguratum*, ma non si può escludere *a priori* che su questo punto seguisse invece l'opinione della maggioranza, che identificava il *sanctum* con ciò che è tutelato da una pena fissata *lege aut instituto maiorum* : *si quidem sacrum est, idem lege aut instituto maiorum sanctum esse puta[n]t, <ut> uiolari id sine poena non possit*.
- 103 Con Elio Gallo, la differenziazione si sposta dal piano più ampio e variegato delle realtà rispettivamente definite sacre, sante e religiose a quello più circoscritto delle *res*. I *tria exempla* addotti dal giurista appaiono sotto questo profilo piuttosto eloquenti : *sacrum aedificium, consecratum deo ; sanctum murum, qui sit circum oppidum, religiosum sepulcrum, ubi mortuus sepultus aut humatus sit*. La distinzione fondamentale, la *summa diuisio*, diventa quella tra *res diuini iuris* e *res humani iuris*, sottratte le prime all'uso e all'appropriazione da parte degli uomini, oggetto di rapporti giuridici tra gli individui le seconde.
- 104 I fattori che hanno condotto i giuristi ad intervenire sulle antiche categorie sono stati certamente molteplici. Nel caso

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

singoli¹⁶³. Ancora nelle opere della giurisprudenza classica, esse non si identificano però con le *res publicae*¹⁶⁴, né con quelle *communes omnium*, in quanto rispetto alle une e alle altre sono caratterizzate dall'*inauguratio*, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano dello *ius diuinum et humanum*.

106 Tale opinione, che appare essere prevalente, trova conferma in un testo dello stesso Gaio, tratto dal commento all'editto provinciale :

*Usucapionem recipiunt [maxime] res corporales, exceptis rebus sacris, sanctis, publicis populi Romani et ciuitatum, item liberis hominibus*¹⁶⁵.

107 Utilizzando le categorie degli antichi, le *res sanctae* non appartengono in senso proprio né alle *res diuini iuris*, né fanno parte di quelle *humani iuris*¹⁶⁶. L'*augurium* concesso dalla divinità e la circostanza per la quale esse sono escluse dall'*hominum usus proprietatesque*, avvicinano però le *res sanctae* alle *res sacrae* e alle *res religiosae*, tanto che ancora Gaio, e dopo di lui Giustiniano, le inseriscono tra le *res diuini iuris*¹⁶⁷.

108 La *sanctitas* delle mura, così come il divieto di oltrepassarle rilevano entrambi sul piano del *fas*. L'atto di scavalcare il muro infrange le norme dello *ius augurium*, che impongono ai cittadini di entrare in città solo attraverso le porte¹⁶⁸. Remo, oltrepassando il *murus*, ha commesso un atto *hostile et abominandum* e per questo motivo è ucciso alla stregua di un nemico : *hostis*, lo definiscono concordemente le fonti antiche¹⁶⁹. Pomponio, nell'affermare che la pena per quanti violino le mura è la morte, si richiama, a secoli di distanza e all'interno di un'opera giuridica, proprio all'uccisione di Remo, che costituisce l'archetipo miti-storico¹⁷⁰ :

Si quis uiolauerit muros, capite punitur, sicuti si quis transcendet scalis admotis uel alia qualibet ratione. Nam ceteris Romanis alia quam per portas ingredi non licet, cum

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

riferito ad un altro tipo di condotta parimenti vietata : la costituzione di una servitù su un luogo sacro, religioso o santo.

... *sed loco sacro, uel religioso, uel sancto interueniente, quo fas non uti, nulla eorum seruitus imponi poterit*¹⁷².

- 110 Non ci occuperemo qui della qualificazione giuridica della pena prevista per lo scavalco del muro, rinviando a quanto già detto in altra sede¹⁷³. Quello che pare importante mettere in evidenza è che in origine la tutela è assicurata essenzialmente sul piano del *fas*, ed in tal senso si muove anche la dottrina prevalente che, non a caso, ipotizza che tali violazioni fossero punite con la *consecratio capitis*¹⁷⁴.
- 111 Un cambiamento significativo si registra invece a partire dal II secolo a.C. con l'affermarsi di un nuovo concetto di *sanctitas*, che si affianca per un certo periodo a quello più antico, per poi soppiantarlo definitivamente e che trova la propria ragion d'essere nell'esistenza di una *sanctio legis*. Il divieto di oltrepassare le mura o danneggiarle è ora sancito dalla *lex*, che dispone la *poena capitis* a carico dei trasgressori¹⁷⁵.
- 112 Resta a questo punto da capire quali fossero le esigenze alla base di tale diversa concezione. Tra queste, quella a mio avviso prioritaria è costituita dalla necessità di assicurare una tutela giuridica a situazioni nuove. La previsione di una pena stabilita dalla *lex* consente di proteggere efficacemente anche le mura e le fortificazioni che non sono propriamente *sanctae*, in quanto non fondate secondo le norme dell'antico diritto augurale.
- 113 L'estensione della *sanctitas* alle mura dei municipi – che a partire dalla metà del IV secolo a.C. ottengono la cittadinanza romana, in numero sempre maggiore – non dovette avvenire senza incertezze, come documentano le opinioni di segno opposto dei giuristi antichi¹⁷⁶. Il dubbio che ai *muri municipales* non si applicassero le norme del

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

dello *ius augurium*, poiché esse, al pari di Roma, erano state fondate *Etrusco ritu*¹⁷⁸. Con l'introduzione *ex lege* della *poena capitis* diviene possibile proteggere efficacemente anche le mura dei municipi. Ecco quindi che nel linguaggio tecnico dei giuristi *sanctus* comincia ad assumere il significato prevalente di *quod sine poena uiolari non potest*, ma quello più antico di *sanctus* come *defensus*, in quanto protetto dalla divinità mediante la concessione dell'*augurium*, continua a conservarsi nella lingua augurale e nelle testimonianze degli autori antichi citati nelle pagine precedenti.

- 115 Ancora tra il II e il I secolo a.C. giuristi come Elio Gallo e Trebazio Testa, pur aderendo alla nuova concezione, non hanno perso del tutto il ricordo di quella più antica, laddove considerano santo solo il muro e non anche le porte¹⁷⁹.
- 116 Con l'età imperiale, la nuova concezione della *sanctitas* diventa quella dominante, ma ciò non incide ancora direttamente sull'inquadramento giuridico di tali beni, che continuano a far parte delle *res diuini iuris*, se pur *quodam modo*, come si rileva dalle *Istituzioni* di Gaio e dal *Corpus Iuris Ciuilis* giustianiano¹⁸⁰. Ed è sulla base di tale diversa concezione della *sanctitas* che sarà possibile includere tra le *res sanctae* anche le porte, che in origine non vi rientravano, e apprestare così una tutela efficace alla cinta muraria nel suo complesso, in un periodo storico che vede progressivamente crescere le esigenze di difesa da attacchi esterni.
- 117 L'ossequio di Giustiniano verso gli antichi istituti dello *ius ciuile* romano, che è a fondamento della classificazione delle *res sanctae* contenuta nelle *Istituzioni* e nel *Digesto*, non sembra però riflettere la realtà del tempo, almeno non del tutto.
- 118 Sotto questo profilo risulta particolarmente interessante un passo dell'*Epitome Gai*, opera datata all'inizio del VI secolo

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

*aliquid aut contingi non liceret. Sed haec omnia in nullius bonis sunt, ideo publici iuris esse dicuntur*¹⁸².

- 119 Tale definizione riflette la situazione giuridica del tempo, caratterizzata dal venir meno delle categorie classiche e dall'affermarsi di un nuovo e diverso regime. I *muri* e le *portae*, che Gaio annovera tra le *res diuini iuris*, se pur *quodam modo*, sono ora classificati tra le *res humani iuris*. Oltre ai *muri* e alle *portae* – che non sono elencati nell'ordine consueto, ma inframmezzati dal termine *fora* – vi sono i teatri, il circo e l'arena, tutti beni che la giurisprudenza classica include tra le *res uniuersitatum* o *communia ciuitatum*¹⁸³. Quest'ultime condividono con le *res sanctae* la condizione di non essere oggetto di appropriazione da parte dei singoli, ma si differenziano profondamente quanto alla natura : le une sono *diuini iuris*, le altre, invece, *humani iuris*.
- 120 Questa distinzione nell'Epitome è invece venuta meno. È importante cercare di capire come si è arrivati a questo punto. Una possibile spiegazione può essere individuata, a mio avviso, proprio nel mutato concetto di *sanctitas*. Quando si afferma definitivamente la concezione che individua nella *sanctio legis* il fondamento delle *res sanctae*, cade l'ultimo elemento che sino ad allora aveva impedito che quest'ultime fossero classificate tra le *res humani iuris*, ovvero la loro appartenenza alle *res diuini iuris*. A questo punto vi sono tutti i presupposti giuridici per l'inquadramento delle *res sanctae* tra le *res publici iuris*, di cui condividono natura e destinazione.
- 121 Nel corso di queste pagine sono emerse in tutta la loro evidenza le difficoltà con le quali deve confrontarsi chi intenda affrontare lo studio di istituti giuridici antichissimi che affondano le radici nel diritto della Roma monarchica o, addirittura, nei *mores* delle comunità preciviche. Tali difficoltà sono ascrivibili in parte alla natura delle nostre

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

dalla romanistica, in specie quella dei secoli diciannovesimo e ventesimo che privilegia invece un approccio di tipo dogmatico e per ciò stesso essenzialmente statico. Questa impostazione, che fa leva piuttosto sull'aspetto dinamico, relativo al funzionamento in concreto del singolo istituto, non solo non preclude, a mio avviso, la possibilità di cogliere il sistema, nel caso specifico quello riferito allo *ius divinum*, ma consente anche di seguirne lo sviluppo nel corso dei secoli, sviluppo reso possibile dalla straordinaria capacità della giurisprudenza romana di elaborare soluzioni innovative per rispondere alle esigenze che andavano via via emergendo in una società in continua evoluzione.

123 Come detto in premessa e ribadito più volte in queste pagine, non sfugge il carattere congetturale dell'ipotesi qui presentata. Quello che ho tentato di fare, e non sta a me giudicare se l'obiettivo sia stato raggiunto, è offrire una lettura che tenesse conto di tutti i dati disponibili, collocandoli nel rispettivo contesto di riferimento, che non è solo quello generale, di carattere storico, ma anche quello particolare, della singola opera.

Note

1. Secondo la teoria prevalente, sia *sacer* che *sanctus* deriverebbero da una comune radice indoeuropea **sak-* di incerto significato. Sull'argomento si veda di recente Santi 2004, p. 17 ss. cui si rinvia per la principale letteratura. Come rileva la studiosa, entrambe le nozioni espresse da *sacer* e *sanctus*, se pur a livello diverso, risalgono all'età arcaica e rimangono attive sino al cristianesimo che le utilizza « per veicolare, ciò che, schematizzando, possiamo definire la “nuova” idea di sacro e di santo ». Cfr. Santi 2004, p. 19. Sotto il profilo giuridico cfr. Sini 2002, p. 2 che scrive: « decretare in merito a cosa sia *profanum*, *sacrum*, *sanctum* o *religiosum* significava per i pontefici dover tracciare delle linee di demarcazione non sempre definibili, né in maniera chiara né una volta per tutte ». Sull'antichità di tali concetti cfr. Tassi Scandone 2013, p. 7 ss. cui si rinvia per le fonti e la principale letteratura. Sul punto cfr. anche Thomas 1002, n. 142.

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

4. Cfr. Catalano 1960; Smith, Tassi Scandone 2013, p. 459 ss.; Tassi Scandone 2013, p. 102 ss.

5. Ov., *fast.*, 1, 609-612.

6. Sull'argomento, Fiorentini 1988, p. 314 n. 36, il quale evidenzia come il *locus augustus* sia « quello che ha ricevuto una consacrazione ritualmente perfetta ed in presenza di particolarissime circostanze » e rispetto al quale è riscontrabile « un'esclusione di qualsiasi intervento delle magistrature cittadine ». Sull'importanza del rito e degli aspetti procedurali ai fini della qualificazione giuridica delle *res* in diritto romano cfr. in particolare Thomas 2002, p. 1433. Sul significato di *dico*, usato in tale contesto nell'accezione tecnica, si v. Forcellini II, 700-701 s.u. *dico*, il quale evidenzia come il verbo abbia anche il significato di *inauguro*, citando a riscontro Tac. *hist.* 5, 16.

7. Sul significato più antico del termine **augus-* come « accroissement accordé par les dieux à une entreprise » si veda Ernout, Meillet 1959, s.u. *augeo*. Sul testo cfr. Le Bonniec 1990, p. 33 e Stok 1999, p. 54. Per un inquadramento del termine *augustus*, così come per i rapporti tra Romolo e Augusto all'interno dei Fasti ovidiani, si veda Herbet-Brown 1994, p. 49 ss.

8. Fest., p. 2 L., s.u. *Augustus*. Lo stretto legame esistente tra l'*augurium* e il *sanctum* appare trovare conferma anche in altri testi. Cfr., tra i più significativi, *augustum augurium*, Enn., *Ann.*, 494 (Vahl.) *augusta moenia* in Verg., *Aen.*, 7, 153 e *augustus locus* nel commento serviano all'Eneide, su cui cfr. *infra* n. 27.

9. Catalano 1960, p. 280 ss.

10. Fabbrini 1968, p. 523 e recentemente Capogrossi Colognesi 2009, p. 33, p. 36 ss. Fiorentini 1988, p. 14 n. 36 rileva come il termine non sia di uso comune, in quanto il poeta lo attribuisce esplicitamente ai *patres*.

11. Cfr. Gell., 14, 7, 7: ... *in loco per augurem constituto, quod templum appellaretur* ; Serv., *Aen.*, 7, 174 : *Curia templum quia ut diximus, curia non erat nisi in augurato loco* ; Serv., *Aen.*, 11, 235: ... *senatus qui non nisi ad publica et augurato condita loca conuenire consuevit. Sed scimus domum Latini augurato conditam et eandem tam templum fuisse quam curiam: nanque in superioribus legimus tectum augustum, id est augurio conditum*. Cfr. anche Liv., 8, 5, 8 ; Cic., *Vatin.*, 10 ;

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

scripserunt. Id est falsum: nam curia Hostilia templum est et sanctum non est ; sed hoc ut putarent aedem sacram esse templum esse factum quod in urbe Roma pleraeque aedes sacrae sunt templa, eadem sancta, et quod loca quaedam agrestia, quod alicuius dei sunt, dicuntur tesca. Rileva il Catalano 1960, p. 318 n. 291 come il concetto delle *res sanctae* come *res inauguratae* sfugga a Varrone, come poi sfuggirà ai giuristi classici, mentre invece era ben presente ai precedenti glossatori. A nostro avviso, pesa qui la particolare vicenda della *curia Hostilia*. Essa, come poi le curie Pompea e Giulia, non sorge su un luogo precedentemente inaugurato, ma è inaugurata *ex post*, quando l'edificio è già esistente.

13. La costruzione del primo e provvisorio recinto coinciderebbe con il *templum minus*. Cfr. D.H., 3, 70, 1.

14. Cfr. Verg., *Aen.*, 7, 153: *augusta ad moenia* che Servio commenta: *augurio consecrata*.

15. Tassi Scandone 2013, p. 83 ss.

16. *Enn., ann.*, 95-96 (Vahlen): *Conspicit inde sibi data Romulus esse priora / auspicio regni stabilita scamna solumque ...* su cui Tassi Scandone 2013, p. 85, p. 102.

17. Fa osservare l'Orestano come i Romani attribuissero al compimento di tale rito « valore costitutivo per l'esistenza giuridica di una città, proprio in quanto determinazione del "punto di riferimento" di situazioni giuridiche ». Attraverso un elemento che lo studioso definisce « fattuale », la città assume consistenza non solo reale, ma giuridica « tanto che solo un fatto ritualmente contrario, l'*exaratio*, avrebbe potuto operarne l'annullamento ». Orestano 1967, p. 47-48. Su questo tema si veda di recente anche De Magistris 2007, p. 1 e s.

18. Varro, *ling.*, 5, 143. Cfr. Piras 2013, p. 296 ss.

19. Piras 2013, p. 297.

20. Di notevole interesse appare il confronto con il testo di Gellio che discende da una fonte particolarmente attendibile, ovvero i *Libri de auspiciis* redatti dal Collegio degli auguri. Gell., 13, 14, 1-3: *pomerium est locus intra agrum effatum per totius urbis circuitum pone muros regionibus certis determinatus, qui facit finem urbani auspicii*. Il problema del *pomerium* è una delle questioni più dibattute, per

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

dottrina si trova in Andreussi 1999. Sull'argomento di recente, cfr. anche De Magistris 2007, p. 4 che appare peraltro molto critico nei confronti della ricostruzione di Magdelain 1977 (= Magdelain 2015, p. 211) e *Id.* 1976-1977 (= Magdelain 2015 p. 155), il quale ipotizza che tutta la città fosse un *templum*. Questa tesi è smentita chiaramente dalle fonti che ricordano l'esistenza, all'interno dell'*urbs*, di molti *templa*. Inoltre, come evidenziato dal Catalano 1960, p. 306 « se tutta l'urbe fosse stata un *templum* si sarebbe avuto l'assurdo di inaugurazioni di luoghi entro un luogo inaugurato ». Cfr. anche Catalano 1978, p. 476 s. Sulla distinzione *domi militiae*, cfr. Tassi Scandone 2008, p. 1 ss. con indicazione della letteratura e delle fonti. Per la distinzione tra *auspicia urbana* e *auspicia militaria*, cfr. in particolare Catalano 1960, p. 303 ss.

21. Varro, *ling.*, 5, 141-142.

22. Piras 2013, p. 296.

23. Come è stato evidenziato anche di recente, in questo caso Varrone usa il termine *moerus*, mentre con riferimento alla terra tratta dal solco tracciato dall'aratro e ammassata dietro di esso, utilizza il sostantivo *murus*. Cfr. Varro, *ling.*, 5, 143. Sugli usi ed i significati di *moerus*, *murus*, *moenia* cfr. Piras 2013, p. 296.

24. L'etimologia in questo caso è errata: *portare* deriva da *porta* e non viceversa. Cfr. Traglia 1974, p. 144 n. 7.

25. Sull'argomento si veda di recente, De Sanctis 2007, p. 522.

26. Cfr. Catalano 1960, p. 127 ss. Sul rapporto tra *sanctitas* e *sulcus primigenius* si veda anche De Magistris 2007, p. 5.

27. Serv., *Aen.*, 7, 153: « *augusta ad moenia* » *augurio consecrata. Hinc paulo post illud est « tectum augustum, ingens ».* *Et nisi in augusto loco consilium senatus habere non poterat: unde templum Vestae non fuit augurio consecratum, ne illuc conueniret senatus, ubi erant uirgines ; nam haec fuerat regia Numae Pompilii: ad atrium autem Vestae conueniebat, quod a templo remotum fuerat.*

28. Serv., *Aen.*, 7, 157 (Thilo-Hagen): « *fossa* » *sulco.* *Et sunt ista reciproca ; nam et sulcum ponit pro fossa, ut « ausim uel tenui uitem committere sulco », id est fossa.*

29. Serv., *Aen.* 1. 425 (Thilo-Hagen): « *sulco* » *fossa: ciuitas enim. non*

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

30. Cato, *orig.*, frgt 66 Cornell (= 1, 18 J = 18 P = 21 Cugusi = 1, 18 Chassignet, ad Serv., *Aen.*, 5, 775): ... *Vrbem designant aratro quem Cato in originibus dicit morem fuisse. Conditores etiam ciuitatis taurum in dexteram, uaccam intrinsecus iungebant et incincti ritu Gabino, id est togae parte caput uelati, parte succinti, tenebant stiuam incuruam, ut glabae omnes intrinsecus caderent. Et in sulco ducto loca murorum designabant, aratro suspendentes circa loca portarum, su cui Piras* 2013, p. 298-299. Su tale passo si veda anche il commento presente in Cornell 2013, 3, p. 113-114. Appare peraltro importante rilevare come il testo di Catone possa riferirsi ad una fondazione coloniale successiva a quella di Roma. Sull'*Etruscus ritus* cfr. anche Verg., *Aen.*, 8, 157: *ipse humili designat moenia fossa* ; Manil., 4, 555-556: *urbibus augebit terras iunctisque iuuencis/ moenia succinctus curuo describet aratro* ; Isid., *orig.*, 15, 2, 3: *urbs uocata ab orbe, quod antiquae ciuitates in orbe fiebant, uel ab uruo parte aratri quo muri designabantur.*

31. Varro, *rust.*, 2, 1, 10: ... *quod, urbs cum condita est, tauro et uacca essent muri et portae definitum. Definitus* è termine proprio dello *ius augurium*, cfr. Catalano 1960, p. 280 ss.

32. Fest., p. 271 L., s.u. *sulcus primigenius: primigenius sulcus dicitur, qui in condenda noua urbe tauro et uacca designationis causa imprimitur.*

33. Si ricordi invece come per i giuristi classici siano *sanctae* anche le *portae*.

34. Plut., *Rom.*, 11, 2-5 ; Plut., *Quaest. Rom.*, 27.

35. Tale divieto è già sancito nelle XII tavole. Cfr. tab. 10, 1 (*RS*, 2, p. 704-705 = *FIRA*, 1, p. 66).

36. Granio Liciniano chiama i *Libri Rituales, Libri Tagetici*. Cfr. sul punto, Colonna 2004, p. 305.

37. Fest., p. 358 L., s.u. *rituales*.

38. Cic., *nat. deor.*, 3, 94. Su cui anche Thomas 1993, p. 142 e n. 2.

39. Cic., *rep.* 2, 15. Cfr. anche Cic., *Catil.*, 1, 33. L'approvazione della divinità al luogo prescelto è ricordata anche da Liv., 1, 12, 4: « *Iuppiter, tuis* » *inquit*, « *iussu auibus hic in Palatio prima urbi fundamenta ieci* » e da Sol. 1. 18: *Romulus ... auspicato murorum fundamenta iecit.*

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

42. Sul significato di *sanctus* come *munitus* cfr. anche Thomas 1988, p. 72 ss e Thomas 1993, p. 143 e p. 146 ss.
43. Cfr. Fugier 1963, p. 106-107 e 151-152 e Thomas 1993, p. 144.
44. Marcian. 4 *reg.* (D. 1, 8, 8, pr.-2).
45. Sul punto si veda di recente anche Del Ponte 2004, p. 2 che evidenzia come il *sanctum* « pur emanando dalla sfera divina, non è di pertinenza di una particolare divinità, ma *est quod ab iniuria hominum defensum atque munitum est*, secondo la definizione di Marciano ». Rileva inoltre lo studioso che nelle definizioni dei giuristi antichi il *sanctum* non è tale per una sua qualità intrinseca « ma richiede un'intenzionalità specifica da parte dell'uomo, volta a determinare una zona intermedia fra le opposte dimensioni del *sacrum* e del *profanum*, è il risultato di un'operazione: il prodotto della *sanctio* come atto del *sancire* ». Sul tema cfr. anche Sini 2002, p. 3.
46. Marciano con riferimento ai *sagmina*, richiama i *cerycia* degli ambasciatori greci, che assolvono alla stessa funzione. Per le altre fonti cfr. Liv., 1, 24 e 30, 43 ; Plin., *nat.*, 1, 22. Cfr. Del Ponte 2004, p. 8.
47. Fest., p. 424 -426 L., s.u. *sagmina*: *Sagmina uocantur uerbenae, id est herbae purae, quia ex loco sancto arcebantur a consule praetoreue, legatis proficiscentibus ad foedus faciendum bellumque indicendo uel a sanciendo, id est confirmando. Naeuius (Bell. Pun. 33) « Scopas atque uerbenas sagmina sumpserunt » ; (trag. inc. 219) « Ius sacratum Iouis iurandum sagmine »*. Cfr. anche Paul-Fest., p. 425 L., s.u. *sagmina*. Un diverso significato di *sancire* è quello attestato da Serv., *Aen.*, 12, 200 che appare però recenziore. Sul punto cfr. da ultimo Sini 2002, p. 2.
48. Sullo stretto legame esistente tra tecniche agrimensorie e qualificazione giuridica delle *res*, cfr. Thomas 2002, p. 1433.
49. Lenoir 1979, p. VII ss.
50. Ps. Hyg., *mun. castr.*, 49-50. Cfr. Lenoir 1979, p. 20 che traduce erroneamente *sanctum* con « sacré ».
51. Il testo di Igino evidenzia come l'antico rito di fondazione continuasse ad essere utilizzato per molti secoli, dato confermato anche dalle *leges colonariae*. Si pensi alla *Lex coloniae Genetiuae Iuliae seu Vrsonensis (FIRA. I. n. 183)* dove troviamo scritto: *ne quis intra fines*

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

scheletro di pali lignei » – interpretati dagli archeologi come parte della cinta posta a difesa della città in età romulea. Sul punto cfr. da ultimo D'Alessio 2013, p. 322.

53. Thomas 1993, p. 141.

54. Thomas 1993, p. 142 ss. Cfr. anche Tassi Scandone 2013, 10 ss. e 174 ss.

55. Per il testo di Pomponio cfr. *infra* § 4..

56. Su cui cfr. Thomas 1988, p. 75 ; Fiorentini 1988, p. 390 s. ; Thomas 1993, p. 142, p. 144 e di recente Sini 2002, p. 3.

57. Ulp., 68, *ad ed.* (D. 1, 8, 9, pr.-5).

58. Albertario 1911, p. 315, n. 2.

59. *Ibid.*

60. Cfr. in tal senso anche Thomas 1993, p. 142 che traduce « les lois ... en ce qu'elles s'appuient sur une sanction ».

61. Come sottolinea Y. Thomas, Ulpiano, secondo una concezione ampiamente diffusa, definisce la legge « du point de vue des atteintes qui lui sont portées ». Le leggi romane, rileva lo studioso, si caratterizzano per il modo peculiare in cui è concepita la sanzione. Ad essere punito non è il singolo comportamento, ma ogni atto che può rivelarsi contrario al dettato della legge. In questa prospettiva, la pena è la conseguenza « d'une dénégation de ce qu'elle a prescrit: *si quis aduersus ea quid fecerit, ... is dare damnas esto* » (Thomas 1988, p. 61 ; Thomas 1993, p. 135). Norma e sanzione sono due proposizioni normative complementari ma disgiunte: « l'impératif legal d'un côté, l'impératif d'inviolabilité de l'impératif légal, de l'autre ». Questa particolare formulazione della *sanctio* sarebbe determinata dall'esigenza di assicurare una protezione legale più efficace alla singola norma, ricomprendendo anche quei comportamenti non espressamente previsti. Cfr. Thomas 1993, p. 137. Thomas 1993, p. 143 afferma che « sont *sanctae*, donc, ces lois que la doctrine classique, on s'en souvient, classait dans cette zone moyenne des lois "moins que parfaites", entre la perfection qui s'impose d'elle-même et l'imperfection qui ne se donne aucun moyen juridique de s'imposer ». Spiega infatti l'autore che la *sanctio* ha la funzione di proteggere la legge rispetto alla violazioni degli

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our **Privacy Policy** (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

64. Cfr. in tal senso anche Fiorentini 1988, p. 356 e n. 125, il quale rileva come il fine di Ulpiano fosse quello di definire le *res sanctae*, per esclusione dalle *res sacrae* e dalle *res profanae*. Cfr. anche Sini 2002, p. 3.

65. Gai., *inst.*, 2, 2-9: 2. *Summa itaque rerum diuisio in duos articulos diducitur: nam aliae sunt diuini iuris, aliae humani.* 3. *Diuini iuris sunt ueluti res sacrae et religiosae.* 4. *Sacrae sunt, quae diis superis consecratae sunt ; religiosae, quae diis Manibus relictæ sunt.* 5. *Sed sacrum quidem hoc solum existimatur, quod ex auctoritate populi Romani consecratum est, ueluti lege de ea re lata aut senatus consulto facto.* 6. *Religiosum uero nostra uoluntate facimus mortuum inferentes in locum nostrum, si modo eius mortui funus ad nos pertineat.* 7. *Sed in prouinciali solo placet plerisque solum religiosum non fieri, quia in eo solo dominium populi Romani est uel Caesaris, nos autem possessionem tantum et usumfructum habere uidemur ; utique tamen, etiamsi non sit religiosum, pro religioso habetur: item quod in prouinciis non ex auctoritate populi Romani consecratum est, proprie sacrum non est, tamen pro sacro habetur.* 8. *Sanctae quoque res, uelut muri et portae, quodammodo diuini iuris sunt.* 9. *Quod autem diuini iuris est, id nullius in bonis est ; ...* Sul testo si rinvia a quanto detto in Smith, Tassi Scandone 2013, p. 455-456 ; Tassi Scandone 2013, cit. p. 15 ss.

66. Busacca 1977, p. 281.

67. Ulpiano usa il neutro plurale *sancta* in quanto egli si sta riferendo ai *loca* – come del resto parrebbe confermare anche la presenza dell'avverbio *ibi* – e spiega come sia definito santo, in senso proprio, *proprie*, tutto ciò che è garantito da una *sanctio*. Evidenzia il Sini 2002, p. 2 come *sanctum* sia usato prima con riferimento ai luoghi e poi esteso agli uomini « che partecipavano della protezione sacra ». In tal senso si era espresso anche Latte 1960, p. 39, p. 81.

68. In D. 39, 3, 17, 1. Per il testo cfr. *infra* § 4.

69. Fabbrini 1968, p. 546 con indicazione delle fonti.

70. Cfr. *infra*, § 3.1 e 3.2. Sugli *alia sancta loca* cui allude anche Ermogeniano in D. 43, 6, 2 cfr. Tassi Scandone 2013, p. 10 ss. e p. 174.

71. Anche questa definizione, riportata sempre da Macrobio, ha a proprio fondamento i *decreta pontificum*. Cfr. Tassi Scandone 2013,

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

75. Tassi Scandone 2013, p. 176 ss.

76. In tal senso cfr. anche Thomas 1993, p. 143.

77. Rileva a tale riguardo Santi 2004, p. 180-181 che sembra potersi stabilire un parallelismo tra *sanctio-leges sanctae* e *sacratio-legis sacratae*. La studiosa cita a questo proposito la testimonianza di Fest., p. 422 L., s.u. *sacratae leges*.

78. Tassi Scandone 2013, p. 25 ss.

79. Cfr. *infra*, § 4.

80. Solazzi 1957, p. 2. Busacca 1977, p. 283 ipotizza che il testo di Marciano sia stato interpolato dai compilatori, i quali avrebbero omesso la parte precedente, in cui si parlava delle mura di Roma.

81. Smith, Tassi Scandone 2013, p. 467.

82. Cfr. *supra*, § 1.

83. Sulla definizione di Gaio cfr. *supra*, n. 54.

84. In tal senso cfr. Thomas 1993, p. 143.

85. Sul rapporto tra *sancire e sanctio legis* cfr. Thomas 1988, p. 2 ss. ; Thomas 1993, p. 141 e p. 143. Lo studioso evidenzia come « lors qu'ils veulent dresser un catalogue de *res sanctae*, les juristes ne citent guère que les enceintes urbaines ou castrales ».

86. Solazzi 1957, p. 5 su cui Tassi Scandone 2013, p. 15 ss. Questa tesi è stata ripresa in tempi più recenti da Souza 2004, p. 96 che ha il merito di richiamare l'attenzione sulle fonti e sul loro contesto sebbene « la tesi proposta dall'autore, secondo cui la santità delle mura sarebbe solo un'invenzione di età imperiale, appaia forzata » (le parole sono di Smith in Smith e Tassi Scandone 2013, p. 469-470). Secondo lo studioso, le fonti giuridiche ed 'erudite' che fanno riferimento alla tripartizione delle *res in sacrae, religiosae e sanctae* anteriori alla formulazione presente nelle *Istituzioni* di Giustiniano sarebbero, per varie ragioni inattendibili, conclusione che non mi pare condivisibile. La giurisprudenza tardo repubblicana ha ben chiara tale distinzione. In questa prospettiva la formulazione certamente problematica della definizione gaiana non costituisce necessariamente la prova dell'inesistenza di tale tripartizione.

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our **Privacy Policy** (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

87. L'opera del giurista è databile tra la metà del II secolo e l'inizio del I a.C. Si veda, tra gli altri, Klebs 1893 ; Bardou 1952, p. 302 ; Bardou 1956, p. 110 ; Orestano 1961, p. 738 ; Guarino 1968, p. 145 s. ; Bona 1987, p. 119 ss. ; Fiorentini 1988, p. 307-308 ; Falcone 1991, p. 225 ss., il quale evidenzia come l'opera di Elio Gallo, si collocherebbe nel clima culturale del I secolo a.C. Sarebbe infatti propria di tale periodo la riorganizzazione del sistema giuridico religioso romano, realizzata attraverso l'uso sistematico delle pronunce dei pontefici, operazione questa che non sarebbe stata condotta dai pontefici stessi, ma dai giuristi. Falcone 1991, p. 235 ss.

88. Cfr. Souza 2004, p. 57 che afferma come « il est donc clair que l'ensemble de la définition de *religiosus* est un montage effectué par Festus ». Diversamente Thomas 1993, p. 141 ritiene attendibile la classificazione delle *res* elaborata da Trebazio.

89. Scheid 1983, p. 51: « l'amministrazione del sacro avveniva su due piani complementari, che comprendevano, secondo Cicerone, l'intero campo della *religio*: quello del dominio delle cerimonie sacre e quello del controllo della legittimità politico-religiosa ».

90. Fest., p. 348 L., s.u. *Religiosus*. Sul testo cfr. anche Thomas 1993, p. 141-142 e Souza 2004, p. 53-55.

91. Il Müller integra così: <*Religiosum ait*> esse.

92. Qui si è riportata la lezione prescelta da Bremer 1896, p. 249.

93. Albanese 1969, p. 208 n. 8.

94. Secondo Del Ponte 2004, p. 3 i concetti di *sacrum*, *sanctum* e *religiosum* non sarebbero riferibili agli oggetti per sé stessi, ma « al fatto della consacrazione e dell'intangibilità (rapporti di tipo religioso) e a quello della sanzione (rapporto giuridico). Pertanto una stessa *res* può essere "sacra" in quanto consacrata agli dei, "santa" in quanto soggetta a sanzione di legge, "religiosa" in quanto a violarla si offendono gli dei ». Tale interpretazione mi pare condivisibile con riguardo alla possibile coincidenza del *sacrum* o del *religiosum* con il *sanctum*. Quanto invece al significato di *res sancta* come *res* « soggetta a sanzione di legge », si ritiene che tale concezione si sia affermata solo successivamente. Cfr. *infra*, § 4.

95. Albanese 1969, p. 208 n. 8, il quale dopo aver aggiunto la parola

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

evidenziato come « tutto l'andamento del passo sembra convergere a dar ragione a quanti emendano con *ratione* il tradito *portione* ».

98. Secondo alcuni l'ultima frase da *sed* a *sancto* non sarebbe di Elio Gallo. Cfr. Bremer 1896, p. 249.

99. Cfr. Bona 1987, p. 130.

100. *Ibid.*, p. 131.

101. *Ibid.*, p. 131.

102. *Ibid.*, p. 132.

103. *Ibid.*, p. 132.

104. *Ibid.*, p. 133.

105. Scrive a tale proposito l'autore: « la verità è che l'utilizzazione che dell'opera eliana ha fatto Verrio Flacco seguendo il criterio alfabetico, se per una certa meccanicità dell'opera di enucleazione, consente ancora di cogliere la tecnica impiegata da Elio Gallo nelle sue *significationes*, è stata viceversa esiziale per le "connessioni" che nell'opera originaria si potevano cogliere tra l'una e l'altra *significatio*, nel quadro del loro raggruppamento per materie ». Cfr. Bona 1987, p. 155.

106. *Ibid.*, p. 139-140.

107. Fest., p. 422 L., s.u. *Sacer mons*.

108. Questo perché essa è collocata immediatamente dopo l'enunciazione dei *tria exempla*. Come è stato rilevato dalla dottrina, il pensiero di Elio Gallo e quello degli altri giuristi non specificamente indicati richiamato in apertura della glossa sono stati epitomati da Festo. Sull'argomento si veda per tutti, Bona 1987, p. 129 ss.

109. Gai., *inst.*, 2, 4. Per il testo cfr. *supra*, n. 56.

110. Appare evidente il richiamo al *facere* che Elio Gallo menziona nella prima parte della glossa.

111. Tassi Scandone 2013, p. 10 ss.

112. Cfr. *infra* § 4.

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

praepositus sacri cubiculi e comes consistoriarum). Cfr. Dunlap 1924, p. 178 ss. La storiografia è concorde nell'identificare lo scrittore con il *praefectus praetorius Italiae*, menzionato nel codice Teodosiano che resta in carica dal 15 febbraio al 18 dicembre del 430 d.C. Sull'argomento cfr. Marinone 1977, p. 9 ss cui si rinvia per la principale letteratura.

115. L'opera di Virgilio nel rivisitare, se pur in chiave augustea, i *primordia ciuitatis* costituisce una importante testimonianza per il recupero di una prospettiva storica più antica, rispetto a quella che possiamo cogliere dalle sole testimonianze classiche. Si veda in tal senso già Thomas 1988, p. 74.

116. Come è stato rilevato anche di recente, l'uso del termine *decretum* induce ad ipotizzare che la pronuncia dei pontefici riguardasse il caso concreto sottoposto alla loro attenzione. Cfr. Sini 2002, p. 2.

117. Su tale testo cfr. di recente, tra gli altri, Del Ponte 2004, il quale ipotizza la derivazione « anche formale delle definizioni dei giuristi e degli eruditi tardo repubblicani da documenti sacerdotali molto più antichi ».

118. Macr., *sat.*, 3, 3, 1-2. Sul testo di Macrobio, cfr. anche Souza 2004, p. 58-64.

119. Macrobio riporta i versi di Verg., *Aen.*, 3, 19: *sacra Dionaee matri diuisque ferebam* ; Verg., *Aen.*, 4, 638: *sacra Ioui Stygio quae rite incepta parabam* ; Verg., *Aen.*, 8, 84-85: *... tibi enim, tibi, maxuma Iuno, / mactat sacra ferens*.

120. È lo stesso Virgilio (Verg., *georg.*, 3, 159-160) ad informarci che gli animali destinati al sacrificio sono segnati con un marchio per distinguerli da quelli adatti al lavoro nei campi. Tali indicazioni trovano significativa e autorevole conferma in Varrone che, nel *De re rustica*, chiarisce che le *hostiae* animali, per poter essere *sacrae*, devono corrispondere a precise condizioni di purità rituale. Cfr. Varro, *rust.*, 2, 4, 16. Sull'argomento, cfr. Fabbrini 1968, p. 531.

121. Macr., *sat.*, 3, 3, 3.

122. Verg., *Aen.*, 6, 258-259: *... procul, o procul este profani/ conclamat uates, totoque absistite luco*.

123. Santi 2004. D. 217.

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

recente, Santi 2004, p. 217.

127. Trebat., 10, fr. 7 Huschke.

128. Macr., sat., 3, 3, 5-7.

129. Per i singoli versi virgiliani citati da Macrobio ed il relativo commento cfr. Tassi Scandone 2013, p. 44 ss.

130. Macr., sat., 3, 3, 6. Sul significato di *corrumpere* riferito alle *leges*, Thomas 1988, p. 66 n. 14 e p. 67. Thomas 1993, p. 146.

131. Macr., sat., 3, 3, 7.

132. Verg., *Aen.*, 2, 682-683 e Verg., *Aen.*, 2, 685-686. In questo caso, spiega Macrobio, intenderemo santo come sacro, perchè si tratta di fenomeni di origine divina: *hic enim sanctos ac si sacros accipiemus quia diuinitus contigerunt*. Per i versi virgiliani e il commento di Macrobio cfr. Tassi Scandone 2013, p. 46.

133. Verg., *Aen.*, 6, 55-56.

134. Macr., sat., 3, 3, 8.

135. Verg., *Aen.*, 8, 597-599. La presenza dei colli incavati che chiudono da ogni parte, *undique*, il bosco sacro a Silvano e la selva di abeti neri che lo circonda lo isola dal contatto con la gente: *quae res utique faciebat lucum a populi communione secretum*. E per mostrare che il luogo è *relictus*, abbandonato, non solo per la difficoltà di accesso, ma anche per la sua « santità » – *et ut relictum locum ostenderet non sola adeundi difficultate, adiecit et sanctitatem* – Virgilio aggiunge: *Silvano fama est ueteres sacrasse Pelagos / Agrorum pecorisque deo*. Cfr. Verg., *Aen.*, 8, 600-601 e Macr., sat., 3, 3, 8.

136. Fest., p. 366 L., s.u. *Religiosi*.

137. Macrobio così commenta i versi virgiliani: « ... *riuos deducere nulla / religio uetuit* (Verg., *georg.*, 1, 269-270) ... *Deducere nihil aliud est quam detergere. Nam festis diebus riuos ueteres sordidatos licet, nouos fodere non licet. In trascursu et hoc notandum est, quod et ipse uelut praeteriens sub unius uerbi significatione proiecit. Cauetur enim in iure pontificio ut, quoniam oues duabus ex causis lauari solent, aut ut curetur scabies aut ut lana purgetur, festis diebus purgandae lanae* »

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

139. Serv., *Aen.*, 7, 125; *et hoc est apud nos « ac », quod apud Graecos à. hinc est « amsancti ualles », id est undique sancta.* Cfr. Thomas 1993, p. 147.
140. Sull'argomento Marquardt 1889, p. 177 ; Cesano 1902, p. 331 ss. ; Kobbert 1914 ; Wissowa 1912, p. 323 n. 3 ; Fabbrini 1968, p. 536 e ss. e p. 554 ss. ; Albanese 1969, p. 220 ss. ; Fabbrini 1970, p. 219 ss.
141. Paul.-Fest., p. 82 L., s.u. *Fulgurium*.
142. Oltre al testo di Festo cfr. anche Nonio s.u. *fulmen et fulgur et fulgurium* ; Varro, *ling.*, 5, 70 e 5, 150 dove parlando del *lacus Curtius* e riferendo l'opinione di Cornelio e Lutazio afferma: *eum locum esse fulgurium et ex S.C. saeptum esse* ; Amm., 23, 5, 11 ; 23, 5, 13 ; 23, 5, 14 che nel caso di specie non si riferisce al luogo, ma all'uomo colpito dal fulmine.
143. Secondo la dottrina etrusca erano nove gli dei che potevano scagliare i fulmini (*Dei Fulguriatores*), tra questi quello più importante era Tinia (Giove) che disponeva di ben tre diverse folgori. Cfr. Fabbrini 1970, p. 219.
144. Paul-Fest., p. 33 L., s.u. *Bidental*. Cfr. anche Sidon., *carm.*, 9, 189-190: *nec quae fulmine Tuscus expiato / saeptum numina quaeris ad bidental*.
145. Cfr. *supra*, n. 38.
146. Albanese 1969, p. 230, n. 45.
147. Albanese 1969, p. 230.
148. Cfr. *supra*, § 3.
149. Cfr. *supra*, § 3.
150. Cfr. tra gli altri Fantetti 1956, p. 94, su cui Tassi Scandone 2013, p. 9.
151. Cfr. *supra*, § 3.1.
152. Sui problemi connessi a tale concetto cfr. già Fugier 1963, p. 224 ss. ; Albanese 1969, p. 209 n. 8 ; Thomas 1988, p. 73-74 e n. 44 e di recente Fiori 1996, p. 315 e ss.

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

155. Cfr. *supra*, § 3.2.

156. Come ha evidenziato la dottrina, un analogo processo di ridefinizione ha interessato anche i concetti di *sacrum* e *religiosum*. Nel *De uerborum significatione* eliano, *sacrum* comincia ad assumere il significato di ciò che viene dedicato dai pontefici sulla base di una deliberazione del popolo – (*quocumque modo atque instituto ciuitatis consecratum sit*), il che porrà le basi per non considerare *sacrum* ciò che il privato dedica *suae religionis causa* – e *religiosus* tende ad identificarsi esclusivamente con il sepolcro. Sull'argomento, Fabbrini 1968, p. 515 ss. ; Albanese 1969, p. 209 n. 8 ; Fabbrini 1970, p. 197 ss. ; Bona 1987, p. 156 ss. ; Fiorentini 1988, p. 306 ss.

157. Sull'argomento si rinvia a quanto già detto in Smith, Tassi Scandone 2013, p. 462-463 ; Tassi Scandone 2013, p. 109 ss.

158. Bona 1987, p. 157.

159. Fest., p. 420 L., s.u. *sanctum*. Le integrazioni si devono all'Ursinus. Vi sono opinioni discordanti tra gli editori moderni sul nome del secondo autore, che alcuni identificano con Elio Stilone, altri con Gallo (cfr. Bremer 1896, p. 250 fr. 16). Sull'argomento, Bona 1987, p. 136. Sul testo cfr. anche Thomas 1988, p. 72 n. 40 e Thomas 1993, p. 141.

160. Il grammatico è da collocarsi tra l'ultimo quarantennio del II e il primo ventennio del primo secolo. Cfr. Della Corte 1937, p. 81 ss. ; Bona 1987, p. 157, n. 91.

161. Sul passo dei *Fasti* ovidiani cfr. *supra*, § 1.

162. Sul maestro di Varrone si veda Bona 1987, p. 157, n. 92 con indicazione della principale letteratura.

163. Macr., *sat.*, 3, 3, 4: *Eo accedit quod Trebatius profanum id proprie dici ait « quod ex religioso uel sacro in hominum usum proprietatemque conversum est »...*

164. A tale riguardo Branca 1941, p. 243, il quale evidenzia come Gai., *inst.*, 2, 8 parrebbe contrastare un'altra tendenza che inquadrava le *res sanctae* tra quelle *publicae*.

165. Gai., 4, *ad ed. prov.* (D. 41, 3, 9).

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our **Privacy Policy** (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

Parimenti Orazio definisce *hostilis* lo stesso aratro, quando è utilizzato nella cerimonia dell'*exauguratio ciuitatis*. Serv., *Aen.*, 4, 212: *Arandum uidetur illud attingere moris antiqui, quod cum condetur noua ciuitas, tauro et uacca, ita ut uacca esset interior, a magistratu muri designarentur. Nam ideo ad exaugurandas uel diruendas ciuitates aratrum adhibitum, ut eodem ritu, quo conditae, subuertantur. Horatius: « imprimetque muris hostile aratrum ».*

170. Cfr. in tal senso anche Thomas 1988, p. 73 e n. 42 ; Del Ponte 2004, p. 6.

171. Pomp., 2 *ex var. lect.* (D. 1, 8, 11).

172. Ulp., 15 *ad Plaut.* (D. 39, 3, 17, 3).

173. Tassi Scandone 2013, p. 121 ss.

174. Gioffredi 1946, p. 166 ss. ; Sanfilippo 1954, p. 61 ss. ; Wiseman 1995, p. 107-117 ; De Sanctis 2009, p. 64. A tale riguardo, le sepolture trovate dagli archeologi lungo il percorso delle antiche mura, nella misura in cui consentono di fornire elementi utili sul defunto e sulle modalità di uccisione, potrebbero fornire indicazioni preziose per comprendere meglio il concreto operare della *sanctitas* nell'età più antica. I dati sono ora presentati in Carandini 2012, 1, p. 150-1 ; il tema del sacrificio rituale è discusso in Carandini 2006, p. 290 ss. e in Carandini 2007-2008. Si veda anche Carafa 2007-2008, p. 667 ss. e Gallone 2007-2008, p. 659, la quale peraltro rileva come i resti scheletrici non sembrano fornire elementi che indichino la causa della morte di nessuno dei tre inumati, rinvenuti in prossimità delle pendici settentrionali del colle Palatino. Diversamente, per almeno uno degli scheletri dell'area dell'*Equus Domitiani*, le analisi condotte hanno consentito di stabilire che è stato ucciso con un colpo alla testa. Per le « sepolture rituali connesse alla costruzione di mura » a Roma ed in ambito italico cfr. D'Alessio 2013, p. 315 ss. Ma su questo tema, che merita senza dubbio approfondimento, ci si propone di ritornare in altra sede.

175. La pena di morte è introdotta dalla legge nei confronti di quanti scavalcano il *murus* o il *uallum* che protegge il *castrum*. Mod., 4 *de poen.* (D. 49, 16, 3, 17): *Nec non et si uallum quis transcendat, aut per murum castra ingrediatur, capite punitur.*

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our [Privacy Policy](#) (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close

accanto ai *loca sacra e religiosa* quelli *sancta*. Cfr. anche Thomas 1993, p. 142.

178. La cerimonia di aratura rituale continua ad essere celebrata ancora nella tarda antichità. Cfr. Gargola 1995, p. 73-75 ; Simonelli 2001, p. 137-138.

179. Cfr. *supra*, § 3.1.

180. Cfr. *supra*, § 1 e I. 2, 1, 7: *Nullius autem sunt res sacrae, et religiosae et sanctae: quod enim diuini iuris est, id nullius in bonis est.*

181. Schulz 1968, p. 540 ss., il quale rileva come una caratteristica peculiare dell'Epitome, opera che altera radicalmente le *Istituzioni* di Gaio, sia proprio quella di « mettere da parte il diritto desueto e presentare solo il diritto vigente ». In tal senso anche Archi 1937, p. 35.

182. Ep. Gai., 2, 1, 1.

183. D. 1, 8, 6, 1 ; D. 30, 1, 122, pr. ; D. 41, 2, 1, 22 ; D. 45, 1, 83, 5 ; D. 45, 1, 137, 6.

Autore

Elena Tassi Scandone

**« La Sapienza » Università degli
Studi di Roma –
elena.tassi@uniroma1.it**

© Publications de l'École française de Rome, 2017

Condizioni di utilizzo <http://www.openedition.org/6540>

Notizia bibliografica digitale del capitolo

SCANDONE, Elena Tassi. *Chapitre 6. Sacer e sanctus : quali rapporti ?*
In: *Autour de la notion de sacer* [online]. Rome: Publications de l'École française de Rome, 2017 (creato il 28 juin 2019). Disponibile su Internet:

This site uses cookies and collects personal data.

For further information, please read our **Privacy Policy** (updated on June 25, 2018).

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies.

Close